

Alla cortese attenzione e ciascuno per la propria responsabilità e competenza :

Consiglio Direttivo
Commissione tecnica del Nulla Osta
Ufficio Affari contabili e personale
Parco Regionale delle Alpi Apuane
al Responsabile del procedimento in oggetto **Dott. Geol. Spazzafumo Anna**
U.O.S. Controllo delle attività estrattive
Dott. Arch. Puccini Raffaello
U.O.C. Pianificazione territoriale
parcoalpiapuane@pec.it
Comune di Minucciano

Alla cortese attenzione
Il.mo Sig. Sindaco **avv. Poli Nicola** del Comune di Minucciano (LU)
e per quanto di competenza
al Responsabile del Settore cave – Comune di Minucciano
Geom. Ciuffardi Roberto
al Responsabile del procedimento compatibilità paesaggistica – Comune di Minucciano
Pi. Casotti Giovanni
comune.minucciano@postacert.toscana.it
Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Ambientali
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Settore Miniere
Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti
Settore Sismica
Direzione Difesa del suolo
Settore genio civile
regionetoscana@postacert.toscana.it
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per le province di Lucca e Massa Carrara
sabap-lu@pec.cultura.gov.it
A.R.P.A.T. di Lucca
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Nord Ovest
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it
Provincia di Lucca
provincia.lucca@postacert.toscana.it

Il sottoscritto geom. Luca Paladini, nato a Minucciano il 27-04-1965 ed ivi residente nella frazione di Gorfigliano in via del Colletto n. 6, n.c.f. PLD LCU 65D27 F225Y indirizzo PEC : geom.lucapaladini@pec.it, sia quale proprietario e per ulteriori diritti, su di una serie di terreni che a seguito saranno precisati e dettagliati, che nella qualità di legale rappresentante della soc. Marmi Pregiati srl c.f./p.iva, 02505150462, con sede legale in Minucciano , frazione di Gorfigliano in via del Colletto n. 6, c.a.p. 55034 (LU)

Oggetto: OSSERVAZIONI E CONTESTAZIONI relative al progetto di coltivazione delle Cave Zebrino 2 e 3, ditta Marmi Minucciano srl - Comune di Minucciano. Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006, in riferimento alla richiesta di attivazione della procedura di
pag. n. 1/30

PAUR per il progetto di coltivazione della Cava Zebrino 2 e 3, acquisita al protocollo del Parco in data 23.03.2022, protocollo 1262, integrata in data 06.08.2022, protocollo n. 3396, e pubblicata sul sito ufficiale del Parco Alpi Apuane il giorno 8 agosto 2022, inviandola il medesimo giorno anzi scritto ai vari enti con protocollo di partenza n. 3415.

PREMESSO che Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, **avvenuto in data 8 agosto 2022, e per la durata di trenta giorni**, il pubblico interessato può presentare osservazioni, vado a esporre e dettagliare quanto segue :

INTENDO CHE FACCIANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLE PRESENTI OSSERVAZIONI E CONTESTAZIONI TUTTE LE DOCUMENTAZIONI E GLI ALLEGATI IN ESSI CONTENUTI, già a Voi trasmesse e notificate e precisamente: Le osservazioni presentate al Parco Alpi Apuane con data 24 ottobre 2019 protocollo 3670, il ricorso gerarchico inviato con PEC da parte mia in data 27 febbraio 2020 ed in relativi allegati inviati con PEC in data 28 febbraio 2020, a vari enti, tra cui il Parco alpi Apuane, il comune di Minucciano, l'autorità di Bacino Appennino settentrionale, la Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali, provincia di Lucca, così come intendo facciano parte sostanziale ed integrale delle presenti osservazioni e contestazioni, i due ricorsi al TAR della Toscana, il primo depositato in data 19 giugno 2020 NRG 202000515 Sezione 2, ed il secondo effettuato nell'ottobre del 2020 per motivi aggiuntivi R. g. n. 515/2020, ed anche essi notificati Parco alpi Apuane, il comune di Minucciano, l'autorità di Bacino Appennino settentrionale, la Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali e alla soc. Marmi Minucciano.

Il sottoscritto geom. Luca Paladini è proprietario ed ha diritti reali su degli immobili, di conseguenza sono legittimato ad impugnare atti o fare osservazioni, se come ritengo, sono stati lesi dei miei diritti, su di una serie di beni siti in Minucciano, di cui parte di essi sono collocati nel Bacino Industriale Acqua Bianca, identificati al N.C.T. con il mappale n° 2531 del foglio n°5, identificativo cava Teso 1, in sigla D_AB-7-Teso1 A2019, i successivi mappali di mia proprietà del foglio n°5 nn° di 2546, 2550, 2551, 3721, 3722, ed il mappale n. 3556 dove ho la proprietà superficaria, sono terreni posti nelle immediate vicinanze delle cave Zebrino 2 e 3, sui quali insistono le strade di accesso alla predetta cava, ed alcuni dei quali come il mappale 2551 e 3566, in parte sono collocati all'interno della concessione delle cave Zebrino 2 e 3, mentre i terreni identificati al foglio n°5 mappale n° 2570 2572, 2573, sono identificativi cava Teso 2, in sigla D_AB-8-Teso2 A2019, ne sono ad oggi come persona fisica il nudo proprietario, e mediante contratto li ho concessi in usufrutto alla soc. Marmi Pregiati srl, della quale sono il socio e amministratore unico, e a sua volta la mia società anzi detta, li ha dati in affitto alla soc. Menegoni per intraprendere la coltivazione della cava Teso 2, con giusto contratto rep. 110.275 racc. 27.463 Notaio Petteruti del 2.08.2018, il contratto di affitto prevede, peraltro, che il canone sia corrisposto mediante cessione alla affittante di una percentuale dei marmi estratti;

Quanto anzi dettagliato e precisato si può prenderne visione nella planimetria catastale scala 1 a 2000, allegata alle presenti osservazioni (ALL. n. 1), così come dalle visure catastali che a suo tempo avevo allegato alle osservazioni inviate al Parco alpi apuane in data 24 ottobre 2019 Protocollo n. 3670, così come inviate al comune di Minucciano il 25 ottobre 2019 Protocollo n. 6180, dei su scritti terreni sono pervenuto in proprietà mediante contratto del Notaio Giampiero Petteruti del 01.07.2008 rep. 100.571.

Sussiste l'interesse dell'istante a fare osservazioni, perché sono stati lesi i Miei diritti sia oggettivi che soggettivi oltre che mettere in pregiudizio la PUBBLICA INCOLUMITA', e disattendere : norme di sicurezza, idrauliche, utilizzi aree del demanio idrico, leggi regolamenti che tutelano i beni paesistici e storici, come a seguito andrò a relazionare e specificare :
pag. n. 2/30

PUNTO N. 1) Nelle relazioni tecniche della variante a volume zero in oggetto, presenta dalla soc. Marmi Minucciano, si trova in vari punti la loro volontà di realizzare una galleria di sicurezza 6 m x 6 m e la scala in acciaio di 30 metri di altezza, e precisamente nella relazione tecnica esplicativa degli interventi, la quale è datata nel frontespizio gennaio 2022 alla **pag. n. 17** si trova in seguente passaggio: **“con il progredire dei lavori di Seconda Fase, si procederà a realizzare sul limite settentrionale della galleria G1, un’apertura in corrispondenza dei vecchi fronti della cava Teso, condizione che consentirà di originare correnti d’aria favorendo il ricambio della stessa.”**, questo viene ribadito anche alla **pag. n. 27** e precisamente : **“in corrispondenza del primo tracciamento con trend N74° su limite del corridoio esterno con ampiezza 12m e trend N164°, a q.ta 892.0m s.l.m. verrà realizzata una galleria con trend N20° plunge zero con funzione di uscita di sicurezza e sezione 6mx6m che uscirà in corrispondenza dei fronti residui della vecchia cava Teso, in area sempre in disponibilità della scrivente società come concessione comunale. Tale intervento viene realizzato come uscita di sicurezza per il sotterraneo G1, procedendo a predisporre scale metalliche di sicurezza per consentire l’esodo in caso di emergenza del personale.”**

In merito a quanto sopra scritto dalla società Marmi Minucciano vado a fare le seguenti osservazioni e contestazioni :

a) – CON L’USCITA DI SICUREZZA DI 6 metri x 6 metri, E RELATIVA SCALA IN ACCIAIO FINO A SCENDERE NEL PIAZZALE DELLA CAVA TESO 2, CHE LA SOC. MARMINI MINUCCIANO VUOLE REALIZZARE SUL FRONTE SUD SI VIENE A CREARE UNA SERVITU’ DI PASSAGGIO, LESIVA SOTTO VARI ASPETTI ALLE ATTIVITA’ DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA TESO 2, MA SOPRATTUTTO LA SUDETTA GALLERIA DI SICUREZZA METTE IN GRAVE PREGIUDIZIO L’INTERA CAVA SUDETTA, SIA NEI PIAZZALI AD OGGI ESISTENTI, MA ANCHE NEL POSSIBILE SVILUPPO A MONTE SUL FRONTE DEL LATO SUD, DOVE AD OGGI SI VEDE IL TAGLIO PRINCIPALE DELLE PRECEDENTI LAVORAZIONI, OLTRE CHE CONTRASTARE CON UNA SERIE DI NORME CHE LEGISLANO IN MATERIA, TRA CUI QUELLE, DELLA SICUREZZA, SISMICHE, IDROGEOLOGICHE, AMBIENTALI, PAESISTICHE E PAESAGGISTICHE .

Per quanto scritto in questo punto lo vado a seguito a motivare e dettagliare :

b) – Si può notare nella foto che allego (all. n. 2), nella quale ho riportato dove secondo i miei calcoli sbocca effettivamente l’uscita di sicurezza della galleria G 1 che vuole realizzare la soc. Marmi Minucciano sul lato sud, che il “tetto” o comunque lo si voglia chiamare la parte residua di monte sovrastante la galleria di 6 m x 6 m, è di esiguo spessore, e di immediata vicinanza con un ammasso roccioso di precaria stabilità, composto da conformazioni di diverse tipologie e poco coerenti tra di loro, oltre che il versante in quel punto, ha una pendenza eccezionale che supera gli 85 gradi, se non in alcuni tratti addirittura verticale e perpendicolare rispetto al piazzale della Cava Teso 2, quindi la realizzazione dell’uscita di sicurezza può innescare sia cedimenti nella sua parte sovrastante del tetto , che smontamenti e scivolamenti del versante sovrastante, mettendo di conseguenza in grave pregiudizio le lavorazioni nella cava Teso 2 ed i lavoratori che vi si possono trovare.

c) – A quanto sopra scritto si aggiunge il fatto che dove l’uscita di sicurezza va a sboccare, vi sono tutta una serie di fratture e lesioni dell’ammasso roccioso, e queste fratture e lesioni sono ben identificate nelle documentazioni che sono state presentate il 29 luglio 2022 dalla soc. Menegoni srl al protocollo del Parco Alpi Apuane ai numeri 3214 e 3215, e precisamente nella tavola n. 17

pag. n. 3/30

foto n. 4 che allego alla presente relazione (ALL. N. 3) , ALCUNE DI QUESTE FRATTURE E

LESIONI , HANNO UN VERSO A SCENDERE, O COMUNQUE VOGLIASI CHIAMARE, A PRECIPITARE NEL PIAZZALE DELLA CAVA TESO 2.

Quindi la realizzazione della galleria sicurezza per quanto sopra scritto, **creerebbe fenomeni di instabilità sia sul versante superiore la stessa che sottostante alla sua uscita**, perchè si può notare nelle foto della tavola n. 17, e in particolar modo la foto n. 1 che allego (ALL. N. 4), dal punto di uscita della galleria di sicurezza si diramano e partono varie fatturazioni che interessano tutto il fronte ad oggi tagliato del lato sud, ma anche sottostante all'uscita, a quote più basse vi sono alcune fatturazioni con verso a scendere e precipitare nel piazzale della cava Teso 2, e **la realizzazione di detta galleria di sicurezza potrebbe innescare fenomeni di instabilità scivolamento e distacco di intere porzioni dell'ammasso roccioso, rendendo inagibili tutte le lavorazioni sia sul piazzale della cava Teso 2, sia nella sua possibile espansione sul fronte a monte del lato sud, oltre che mettere in grave pregiudizio i lavoratori presenti nella cava, con enormi danni economici, e non solo, che questo potrebbe creare sia a me quale proprietario della cava Teso 2 e legale rappresentante della soc. Marmi Pregiati che dovrà riscuotere in blocchi l'affitto della stessa, oltre che alla soc. Menegoni srl.**

d) – Voglio mettere all'attenzione che l'uscita della galleria di sicurezza così come l'intera area ricadono in **ZONA DI PERICOLOSITA' SISMICA ELEVATA DEFINITA CLASSE S 3 a**, quindi l'attività di taglio dell'ammasso roccioso per realizzare la suddetta uscita, **potrebbero creare dei distacchi , che in caso di evento sismico, e purtroppo nel comune di Minucciano non sono poco frequenti, porterebbero innescare una serie di scivolamenti franamenti e smontamenti dell'intero versante o porzioni di esso sul lato sud della cava Teso 2**, creando gravi danni alla lavorazione della cava e forte pregiudizio ai lavoratori impiegati nella stessa, e ciò anche in tempi e momenti diversi dall'apertura della galleria di sicurezza, che se realizzata ed apparentemente rimanesse stabile, in caso di evento sismico potrebbe generare quanto sopra riportato.

e) – A quanto sopra si aggiunge il fatto che l'uscita della galleria di sicurezza, così come il suo tracciato, **andrebbero ad intervenire e sboccare in prossimità del crinale, e vista la situazione di fatto nel quale si trova il versante in quel punto, dove si notano eccezionali pendenze, vedi foto allegato n. 6, potrebbero innescarsi fenomeni di franamento e scivolamento anche del crinale stesso, che è vincolato dalle norme del PABE, oltre che creare danni irreparabili alla cava Teso 2.**

f) L'uscita di sicurezza della galleria G 1 ricade in zona la carta della franosità del **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Piano di Bacino fiume Serchio, Assetto Idrogeologico P.A.I. , risulta essere collocata in area P 3 , AREE DI PERICOLOSITA' DI FRANA ELEVATA E COME POTENZIALMENTE FRANOSE PER CARATTERISTICHE LITOLOGICHE**, nelle quali si debbono di conseguenza rispettare quanto prescritto dalle norme di piano art. 13 della predetta autorità.

Come attestato dalle stesse planimetrie presentate dalla soc. Marmi Minucciano sia nella cartografia presentata per il progetto di variante a volume zero, vedi TAVOLA N. 1 carta dei vincoli, ed in particolare la figura 8, estratto dalla cartografia della franosità del P.A.I. Bacino Serchio, dove nell'allegato che unisco alle presenti osservazioni evidenzio il fatto (all. n. 7), quanto detto risulta maggiormente evidente nella relazione tecnica integrativa prodotta dalla soc. Marmi Minucciano a seguito di contributi tecnici istruttori che gli sono pervenuti, e questa relazione riporta nel frontespizio la data di agosto 2022, nella figura n. 3, relativa alla carta della franosità del P.A.I. con sovrapposte le lavorazioni previste nel

progetto di variante ed il vincolo su detto, si può chiaramente vedere che la galleria di sicurezza per quasi tutta la sua estensione di 16 metri, così come la l'uscita di 6 metri x 6 metri ricadano in zona classificata P3 AREE DI PERICOLOSITA' DI FRANA ELEVATA E COME POTENZIALMENTE FRANOSE PER CARATTERISTICHE LITOLOGICHE nelle quali si debbono di conseguenza rispettare quanto prescritto dalle norme di piano art. 13 della predetta autorità. Allego la figura n. 3 con indicato e specificato quanto scritto in questo punto (all. n. 9).

Riporto a seguito quanto prescrive l'art. 13 PAI del fiume Serchio al Piano di Gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, per far notare le varie incongruenze con l'intervento previsto dalla soc. Marmi Minucciano nel progetto di variante a volume zero con l'apertura di sicurezza della galleria G 1 ed il predetto articolo :

Articolo 13 – Aree a pericolosità di frana elevata (P3) (I.V.)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio” in scala 1:10.000 come:

B – “Frane quiescenti”;

C1 – “Aree soggette a franosità in terreni prevalentemente argillitici acclivi e/o con situazioni morfologiche locali che ne favoriscano l'imbibizione”;

C2 – “Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi”;

C3 – “Aree soggette a franosità in terreni acclivi argilloso - sabbiosi e sabbioso - conglomeratici”;

Cd - “Coni di detrito pedemontano”;

D1 – “Masse rocciose dislocate unitariamente da movimenti franosi”;

D2a “Aree interessate da deformazioni gravitative profonde certe”;

E1 – “Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche”;

sono caratterizzate dal grado di pericolosità geomorfologica elevata.

2. Sono inoltre soggette alle disposizioni del presente articolo le zone comprese tra la nicchia di distacco e il corpo della frana, anche se non cartografate.

3. Nelle aree a pericolosità elevata P3 le nuove utilizzazioni dei suoli, le nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché i nuovi fabbricati sono condizionati alla realizzazione di opere di mitigazione locale del rischio da frana e non devono aggravare il rischio delle aree limitrofe. A tale scopo le previsioni dei suddetti interventi, all'interno degli strumenti di governo del territorio, **devono garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art. 11.**

4. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel PAI, gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti **le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di mitigazione del rischio da frana, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alle condizioni di fragilità delle aree a rischio adiacenti.**

5. Tutti gli interventi edilizi in aree a pericolosità da frana non dovranno aumentare la vulnerabilità degli edifici esistenti, indurre peggioramento del grado di stabilità del versante e non dovranno impedire o limitare la possibilità di realizzare definitive opere di miglioramento della medesima stabilità del versante.

6. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi 3, 4 e 5, le nuove utilizzazioni dei suoli e la realizzazione di nuove opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché di nuovi fabbricati, sono subordinati a:

a. indagine geologica, geotecnica, sismica e/o idraulica, redatta da tecnico abilitato, estesa all'intera area di trasformazione e ad un ambito territoriale geomorfologicamente significativo, atta a:

pag. n. 5/30

- accertare la sussistenza di caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche dell'area tali da consentire l'attuazione degli interventi senza recare pregiudizio alla stabilità del versante e senza aggravare la vulnerabilità del limitrofo patrimonio edilizio esistente;

- valutare la stabilità complessiva del versante, anche in relazione ad una possibile evoluzione del movimento franoso;

b. individuazione e contestuale realizzazione di adeguate opere di mitigazione locale del rischio in relazione alla stabilità del versante;

c. parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.

8. Sono altresì ammissibili gli interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità di fabbricati esistenti nel caso in cui tali interventi non peggiorino le condizioni di stabilità del versante interessato e la pericolosità delle aree limitrofe.

9. Previa indagine geologica, geotecnica e/o idraulica, e contestualmente alla realizzazione degli interventi di mitigazione locale del rischio, sono altresì consentiti:

10. Sono sempre ammessi interventi strutturali di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi atti a migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, interventi individuati sulla base di specifici studi geologico-tecnici e da sottoporre al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.

11. Nelle aree P3 tutti gli interventi che comportano modifiche significative al sistema di regimazione delle acque e/o variazioni morfologiche significative, anche a fini agricoli, e/o scavi di volumi e spazi interrati (es: cantine, piscine), ancorché ammessi dal presente articolo, sono subordinati alla redazione di adeguata indagine geologica e geotecnica e/o idraulica, alla realizzazione di adeguati interventi di mitigazione locale del rischio e all'acquisizione del parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.

12. Sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali e ricreative, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità.

13. E' altresì consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica.

14. Sono ammessi interventi di adeguamento o restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, previa realizzazione di opere di mitigazione locale del rischio e parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino; tali interventi devono essere realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità del versante, senza compromettere la possibilità di realizzare più ampie e ulteriori opere strutturali di bonifica e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

Quanto sopra evidenziato e sottolineato ritengo sia sufficiente ad escludere la possibilità di aprire l'uscita di sicurezza della Galleria G 1, perché la sua realizzazione aggraverebbe in modo irreparabile la stabilità di tutto il versante, e potrebbe creare scivolamenti e franamenti anche del vicino crinale vincolato dalle norme del P.A.B.E. Acquabianca.

g) L'intervento oggetto in questo punto si trova riportato anche nella relazione integrativa a seguito di contributo tecnico richiesto dalla ASL TOSCANA NORD OVEST dove si riporta nel frontespizio la data del giugno 2022, e precisamente nel PUNTO 4 della stessa, scrivo di seguito quanto la soc. Marmi Minucciano cita in un tratto : "In merito a questo aspetto si evidenzia che esiste già una pista, percorribile a piedi, che dal piazzale della ex cava Teso conduce fino alla viabilità di fondovalle di bacino e da questa alla viabilità asfaltata che conduce alla frazione di Gorfigliano. Il percorso che dal punto di uscita porta fino alla viabilità di fondovalle è illustrato nella figura seguente, con progetto presentato sovrapposto a topografica ripresa dalla carta tecnica di base usata per la stesura del PABE più ampia di quella utilizzata per la stesura del

pag. n. 6/30

progetto:” , **ebbene quanto scritto in questo punto dalla soc. Marmi Minucciano non trova corrispondenza nello stato di fatto presente sul posto della viabilità che collega la strada di bacino con la cava del Teso 2**, e ciò è immediatamente visibile nelle planimetria Tavola n. 6 del progetto di coltivazione presentato dalla soc. Menegoni srl che allego in merito a questo punto (**all. n. 10**), come si può notare visionando il predetto allegato, rispetto a quanto scritto e riportato nella Figura n 1 dalla soc. Marmi Minucciano, **la viabilità non è pedonale ma carrabile ed è composta da un ulteriore rampa che collega i piazzali della cava Teso 2 ed insite su dei terreni dove la società Marmi Minucciano non ha alcun diritto ne di proprietà ne di concessione ne di servitù di passaggio.**

h) Riporto a seguito un ulteriore passaggio che la Marmi Minucciano scrive nel PUNTO 4 della relazione integrativa a seguito di contributo tecnico richiesto dalla ASL TOSCANA NORD OVEST, e precisamente : “La cava Teso, **per parte della tecchia a SW e parte del piazzale esterno esistente**, ricade all’interno della concessione Zebrino 2-3; la finestra di uscita sarà realizzata in corrispondenza dell’area in concessione alla scrivente società, sui tagli presenti, mentre l’attraversamento della restante parte del piazzale ed il percorso a piedi del tratto fino alla viabilità di bacino, avverrebbe all’interno di proprietà di terzi, per questo tratto senza alcuna modifica all’esistente e solo ed esclusivamente in caso di assoluta necessità (impossibilità di utilizzo dall’interno dell’accesso di G1) per far allontanare il personale di cava.” **quindi per quanto scrive la soc. Marmi Minucciano riconosce in maniera implicita che parte della tecchia a SW e del piazzale esterno esistente non è nella loro disponibilità, confermando quanto da me più volte contestato nei vari ricorsi, tra cui le osservazioni presentate ala Parco Alpi Apuane con data 24 ottobre 2019 protocollo 3670, il ricorso gerarchico inviato con PEC da parte mia in data 27 febbraio 2020 ed in relativi allegati in data 28 febbraio 20202, a vari enti, tra cui il parco alpi Apuane, il comune di Minucciano, l’autorità di Bacino Appennino settentrionale, la Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali, e successivamente ribadito nei due ricorsi al TAR della Toscana, il primo depositato in data 19 giugno 2020 NRG 202000515 Sezione 2, ed il secondo effettuato nell’ottobre del 2020 per motivi aggiuntivi R. g. n. 515/2020, oltre a quanto andrò a seguito nelle presenti osservazioni e contestazioni a dettagliare in merito a questo fatto.**

i) Ribadisco ancora quanto scrive la soc. Marmi Minucciano nel Punto 4 : “il percorso a piedi del tratto fino alla viabilità di bacino, avverrebbe all’interno di proprietà di terzi.” **MA NON DICONO DI ESSERE AUTORIZZATI IN MERITO DAL LEGITTIMO PROPRIETARIO DEI TERRENI, DOVE INSISTE LA VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO CON QUELLA DI BACINO, NE DALLA DITTA CHE HA IN AFFITTO DA PARTE MIA LA CAVA TESO 2**, per valutare e capire lo stato di fatto allego la planimetria catastale scala 1 a 2000 delle mie proprietà in quell’area (**all. n. 1**) e un **ulteriore planimetria esplicativa (all. n. 27)**.

La soc. Marmi Minucciano scrive ancora nel punto 4 : “Dall’apertura sulla tecchia prevista a q.ta circa 892m s.l.m. a pari pavimento del sotterraneo G1, in corrispondenza di un fronte esistente, si prevede di installare una serie di scale a gabbia (n°2 totali) con opportuni rompitratta che scenderanno fino a q.ta 860m s.l.m. in corrispondenza del piazzale esistente della ex cava Teso”, **NON PRECISANDO PERO’ COME CONCRETAMENTE LO POSSANO ATTUARE IL PREDETTO INTERVENTO dato che non hanno nessun diritto di uso o passaggio sulla viabilità che conduce alla cava Teso 2 ed al suo piazzale, quindi non si capisce come faranno a far raggiungere i materiali necessari a costruire 30 metri di scala in acciaio e poterla installare e collocare con gli operai.**

l) Metto all’attenzione quanto si trova scritto nel P.A.B.E. e la scheda n. 6 relativa cava Zebrino 2 e 3 riporto testualmente :

pag. n. 7/30

“42 Necessità di un coordinamento operativo in materia di sicurezza con siti estrattivi contigui o vicini ai sensi dell’art. 9, c. 3, lett. c) l.r. 35/2015

si no

Vista la condizione enunciata sopra, si ritiene necessario valutare la necessità di un coordinamento operativo nella coltivazione della porzione orientale del giacimento a confine tra le concessioni Zebrino 2-3 e la limitrofa cava Teso.

43 Necessità della costituzione obbligatoria di un consorzio tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini ai sensi dell’art. 28 della l.r. 35/2015

si no

Visto quanto potrebbe emergere da valutazioni tecniche specifiche condotte sull’area a confine, la necessità di salvaguardare la cresta che scende dal M.te Tombaccio, e considerato quanto già espresso ai punti 36 e 37 precedenti, si consiglia al fine di una più razionale e più sicura gestione dell’area a confine, che questa debba essere sviluppata in coordinamento tra i due concessionari, con particolare riferimento allo sviluppo della limitrofa cava Teso (area Teso 2).

Per la cava Zebrino 2-3 la necessità del consorzio è legata unicamente eventuali lavorazioni a confine con la cava Teso.”

QUINDI PER QUANTO SCRITTO IN QUESTO PUNTO, E VISTO ANCHE CHE I CONCESSIONARI DELLA CAVA ZEBRINO 2 e 3 ESEGUONO LAVORAZIONI A CONFINE CON LA CAVA TESO 2, NESSUN DUBBIO CHE SIANO OBBLIGATI A CHIEDERE IL CONSENSO ANTICIPATAMENTE E A COSTITUIRE UN CONSORZIO CON LA CAVA TESO 2, MA I TITOLARI DELLA CAVA ZEBRINO 2 e 3 NON HANNO RICHiesto AD OGGI NESSUN COORDINAMENTO PER LE LAVORAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NE A ME QUALE NUDO PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO COME SOC. MARMI PREGIATI DELLACAVA TESO 2, NE ALLA DITTA MENEGONI S.R.L. QUALE AFFITTUARIA.

m) – La società Marmi Minucciano, nel suo progetto di variante a volume zero, non ha valutato nemmeno l’aspetto paesaggistico, per quanto riguarda l’uscita di sicurezza della galleria G 1, allego a tal proposito (all. n.5) la TAVOLA C, che hanno presentato, dove si può notare che ai fini del vincolo paesistico e di intervisibilità, non compare assolutamente nelle fotografie e nelle simulazioni delle realizzazioni degli imbocchi ed uscite delle gallerie, la su detta uscita di sicurezza, ben che la sua collocazione si visibile da quasi tutto il paese di Gorfigliano, ed in particolar modo dai punti di intervisibilità che il P.A.B.E. dà come riferimento e verifica in tal senso, e precisamente il Piano di Gorfigliano, la viabilità che conduce alla Segheria di Gorfigliano vedi foto (all. n 8), e la scuola materna della frazione appunto di Gorfigliano, vedi foto (all. n.11) , così come dalla foto scattata dalla strada in località Gretamessa (all. n. 12), questa verifica e valutazione paesistica e di incidenza ambientale, non si trova nemmeno nelle relazioni depositate, mentre invece si rende ancora più indispensabile e necessaria, dato il fatto che l’uscita della galleria di sicurezza si trova in una zona vincolata di tipo ZSC 21, vedi (all. n.13) e (all. n. 15) così come in area boscata (all. n.14) .

n) La valutazione Paesaggistica e di intervisibilità era invece stata richiesta come integrazione per la cava del Teso n. 2 da parte del comune di Minucciano con nota di protocollo n. 694 del 02-02-2021, e precisamente riporto testualmente quanto in sessa scritto :

“2. Ai fini della valutazione paesaggistica il progetto deve contenere uno specifico “studio dell’intervisibilità” contenente gli elementi minimi richiesti dall’art. 21 delle NTA del PABE. Il PABE, infatti, dispone che “al fine di preservare le caratteristiche identitarie qualificanti dei contesti locali, sia attuali e sia storiche, deve essere garantita la persistenza delle visuali e degli assetti paesistici che connotano la percezione del territorio del Bacino estrattivo e del

complesso apuano". Il PABE contiene uno specifico studio dell'intervisibilità del bacino estrattivo con individuazione di una serie di punti panoramici e di belvedere selezionati dal PABE come indicatori visivi significativi o di maggiore intervisibilità, in specifica considerazione degli effetti cumulativi sul paesaggio"

o) – Tenendo conto che l'uscita della galleria di sicurezza di 6 m x 6 m così come la scala di 30 m di altezza in acciaio, sarebbe visibile dal Piano di Gorfigliano e non solo, vista la sua posizione conformazione e quota alla quale pensano di realizzarle, ritengo sia utile riprodurre a seguito quanto il comune di Minucciano richiedeva di integrazioni la piano di coltivazione della cava Teso n. 2 con nota di protocollo n. 694 del 02-02-2021, e precisamente **"Si chiede pertanto che siano integrati gli elaborati secondo i requisiti minimi richiesti dall'art. 21 comma 3, con particolare attenzione, data la localizzazione della cava, all'individuazione su specifica planimetria dei con visivi (viewshed) e ai render di confronto tra stato attuale, stato di massimo sviluppo del progetto e stato finale post-ripristino ambientale e paesaggistico.**

Si ricordano gli indirizzi per il miglioramento della compatibilità paesaggistica e ambientale delle attività estrattive di cui al punto 47 della Scheda n.8 Sito estrattivo "Teso 2" del PABE che propongono di tenere in conto il **"mantenimento della schermatura costituita dalle alberature presenti al fine di mitigare la visione dell'area estrattiva dal piano di Gorfigliano"**.

3. Di produrre le tavole degli **stati sovrapposti, in pianta e in sezione**, tra stato attuale e le quattro fasi progettuali, da realizzare con colori differenti al fine di rendere leggibile la prevista evoluzione del progetto.

4. Di individuare, le **aree boscate** oggetto di taglio su cartografia almeno alla scala 1:1000 con le caratteristiche del bosco oggetto di taglio anche con documentazione fotografica.

rilevante testimonianza storica l'ingresso a valle della galleria del piano inclinato meccanizzato (AB-P11) e le tracce del percorso esterno del vecchio piano inclinato. Il PABE dispone che "in sede di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva il progetto a corredo della domanda di autorizzazione deve prevedere gli interventi necessari per la tutela dei manufatti storici presenti nel sito estrattivo secondo quanto previsto dalle NTA del Piano e dalla parte propositiva della scheda. **Per l'intervento di recupero e valorizzazione della vecchia galleria e del percorso del piano inclinato si dovrà coordinare l'intervento con il concessionario della Cava Zebrino 2-3"**.

6. Adeguata cartografia catastale scala 1:1.000 con riportate le proprietà e strade di accesso;"

DI QUANTO SOPRA SCRITTO E RICHIESTO COME DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ALLA CAVA TESO N. 2, ALL'INTERNO DELLA VARIANTE PRESENTATA DALLA SOC. MARMI MINUCIANO NON SI RIVIENE NIENTE IN FUNZIONE DELL'USCITA DI SICUREZZA DELLA GALLERIA G 1 , visto che anche loro CREDO debbano ottemperare alle stesse norme, ritengo sia opportuno che anche la soc. Marmi Minucciano predisponga gli stessi documenti che erano stati richiesti alla soc. Mengoni srl con nota del comune di Minucciano protocollo n. 694 del 02-02-2021.

In particolare modo sollecito il comune di Minucciano faccia richiesta alla soc.Marmi Minucciano quello che indica nel punto n. 6 su scritto, visto che la stessa prevede nel progetto di variante di utilizzare aree delle quali non ha ne la proprietà ne la disponibilità.

p) Faccio notare in merito alla valutazione Paesaggistica e di intervisibilità che nel PUNTO 4 della relazione integrativa a seguito di contributo tecnico richiesto dalla ASL TOSCANA NORD OVEST, la soc. Marmi Minucciano scrive : "Prima di realizzare la finestra sull'esterno dell'ex cava Teso, si procederà con la verifica, disaggio e consolidamento sia dello specchio del taglio esistente (eventuali consolidamenti di parte delle strutture presenti) che della parte superiore del ciglio (eventuale disaggio e rinforzo corticale) come da foto 1 sopra", **Innanzi tutto contesto il fatto che**

anche in questo caso prevede di operare in parte anche su di terreni dei quali non ha ne la proprietà ne la disponibilità, ma anche il fatto che non si specifichi concretamente faccia questo intervento, forse tagliando anche piante presenti nel punto?, a tal proposito voglio ricordare che quella è un'area boscata vincolata, e con quali materiali pensi di attuare i consolidamenti, forse con reti paramassi e supporti in acciaio?, ma anche questi vista La posizione dell'intervento che rimane eccezionalmente in vista, dal piano di Gorfigliano e non solo, come sopra dettagliato, potrebbero creare un impatto visivo, che deve essere necessariamente valutato ai fini Paesaggistici e di intervisibilità.

PUNTO N. 2) La soc. Marmi Minucciano a costruito una rampa per raggiungere la quota di imbocco della galleria G 3 prevista nel progetto di variante a volume zero in oggetto, che a mio giudizio crea grave pregiudizio all'uscita più alta in quota della vecchia galleria Montecatini, la quale ricordo essere bene da tutelare anche con fascia di rispetto di 10 metri, dettate dal PABE, oltre il fatto che deve essere valorizzata ai fini turistici con percorsi escursionistici da riservare ai visitatori.

a) **Allego per rappresentare quanto da me affermato due foto che ho scattato il 20 aprile 2022 che allego (all. n. 16) e (all. n. 17), dove si può notare una rampa costituita da blocchi di marmo di altezza superiore agli 8 metri, poi ulteriori foto che ho scattato il giorno 24 agosto 2022 che allego (all. n.18) e (all. n. 19), dove si può notare che la rampa è stata ulteriormente rialzata fino a raggiungere un'altezza di più di 10 metri, nelle foto su dette si può notare la precarietà dei blocchi con i quali è stata costruita.**

b) La soc. Marmi Minucciano contestualmente ai suoi tecnici nelle integrazioni alle analisi e caratteristiche geologiche, geotecniche, geomorfologiche geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali, di stabilità e sicurezza del sito e paesaggistiche di supporto alla variante a volume zero del progetto di coltivazione della cava Zebrino in nella relazione tecnica art. 17 comma 1 lett. a) – L.R. n° 35/2015 e DPGR n° 72/R/2015 Art. 2, con data nel frontespizio di febbraio 2022, scrive testualmente : “Il sottoscritto, in qualità di progettista incaricato alla redazione del presente piano di coltivazione, attesta che non sono previsti interventi edilizi o modifiche a opere edilizie esistenti.

Il presente piano di coltivazione, infatti, prevede esclusivamente attività estrattiva dei marmi e le relative **attività accessorie connesse, come la realizzazione o la modifica di rampe mobili** necessarie allo sviluppo dei lavori o la **realizzazione di bastionature di limitata altezza.**

Gli interventi eventualmente previsti, ai sensi della deliberazione della Regione Toscana **sono “privi di rilevanza”** nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo art. 94 bis c. 1 lett. c) del d.p.r. 380/2001 e dell'articolo 170 bis della l.r. 65/2014, così come definiti nell'Allegato C dell'art.12 del Regolamento n°1R/2022, in quanto saranno **strutture temporanee con durata inferiore ai 2 anni; qualora per dimensione o durata gli interventi siano da inquadrare come non privi di rilevanza, si procederà al deposito presso il Settore Sismica regionale.”**

c) **Ebbene la rampa in oggetto nel presente punto a mio parere, a meno che non sia stata calcolata e depositata con le verifiche del caso presso il settore sismica della Regione Toscana risulta in contrasto con una serie di norme , tra cui l' Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche), dato il fatto che non può essere considerato un intervento “privo di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, , essendo superiore la sua altezza a 2 metri, ed insiste in una zona classificata a rischio sismico elevato, in parte ricade in Classe S3a ed in parte S3b-r vedi (all. n.7) , non è temporanea per soli 2 anni, perché è l'accesso alla Galleria G3, previsto con il progetto di variante, e ricade anche in parte nella zona di classificazione G3b-r**

pericolosità geologica elevata, classe P3 soggetta a norme dell'art. n. 13 delle norme P.A.I. , ed in parte ricade nella zona Classe G3a, pericolosità geologica elevata, classe P 1 e P 2 soggette ad art. n. 14 delle norme P.A.I. vedi (all. n.7), quanto detto se non bastasse si aggiunge anche il fatto che detta rampa risulta interamente eseguita in zona classificata P3 nella carta della franosità del P.A.I. del Bacino Serchio vedi (all. n.7), così come addirittura insiste sovrastante anche sul reticolo idraulico del Rio Ventagio, come da reticolo idrografico della Regione Toscana aggiornato con CDR n° 81/2021, quanto da me anzi scritto si può facilmente visionare nelle planimetrie prodotte dalla stessa società Marmi Minucciano nel progetto di variante a volume zero, e precisamente nella relazione tecnica integrativa a seguito contributi tecnici istruttori pervenuti alla soc. Marmi Minucciano, con data scritta nel frontespizio agosto 2022, e precisamente sia nella figura n. 7 relativa alla carta di inquadramento vincolo di carattere idraulico con sovrapposto progetto di variante a volume zero scala 1 a 2000 che allego con indicazioni da me fatte per evidenziare quanto scritto, alle presenti osservazioni (all. n.28), sia nella figura n. 8 relativa alla carta di inquadramento vincolo di carattere idraulico con sovrapposto progetto vigente autorizzato scala 1 a 2000, che allego con indicazioni da me fatte per comprovare quanto scritto , alle presenti osservazioni (all. n.29).

PER PRECISARE E RENDERE INCONFUTABILE QUANTO SOPRA SCRITTO , VADO A RIPORTARE TESTUALMENTE QUELLO CHE SCRIVE L' ALLEGATO C - Articolo 12 Regolamento n. 1/R/2022

Elenco degli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo art. 94 bis c. 1 lett. c) del d.p.r. 380/2001 e dell'articolo 170 bis della l.r. 65/2014

A) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

A.4 Opera di sostegno realizzate al di fuori di situazioni geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità geologica elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici, con fondazione diretta, con tutte le seguenti caratteristiche:

- **altezza del terreno a tergo non superiore a 2 m**, (l'altezza è valutata dall'estradosso della ciabatta di fondazione). **In caso di muri in pietrame "a secco" nell'ambito di sistemazione agrarie, anche in caso di ricostruzione totale o ripristino, il limite è elevato a 2,50 m**
- **inclinazione media sull'orizzontale del terrapieno a monte non superiore a 15°;**
- **il cuneo di spinta del terreno non sia interessato da costruzioni o infrastrutture stradali di uso pubblico.**

Per quanto sopra precisato e scritto mi sembra indiscutibile che la rampa ad oggi realizzata dalla soc. Marmi Minucciano, sia tra gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, sia per gli operai e mezzi che vi transitano, sia per la sua collocazione proprio sommitante ed imminente sull'uscita più alta in quota della vecchia galleria Montecatini dove dovranno anche passare gli escursionisti, vedi foto (all. n. 16) (all. n. 18) (all. n. 19) e (all. n.20).

PUNTO N. 3) Tenuto conto delle mie proprietà e diritti dettagliati nella premessa vado di seguito a elencare e riportare e seguenti fatti ed elementi :

a) L'autorizzazione estrattiva n° 5 del 28-07-2020 rilasciata dal Comune di Minucciano alla soc. Marmi Minucciano, nella seconda pagina si trova scritto il seguente passaggio che riporto testualmente : **" di dare atto che restano impregiudicati eventuali diritti di terzi e che vi sono procedimenti in corso"**, riconoscendo di conseguenza che vi sono diritti di terzi che sono stati contestati, il comune di Minucciano

pag. n. 11/30

prosegue poi nella terza pagina scrivendo il punto a) : **" a) l'area estrattiva della cava "Zebrino 2 e 3 è distinta ala catasto terreni alla Sez. E Foglio 8 porzione della particella 2528, Foglio 12 e 13 porzione delle particelle 3126, 3127, e n. 3271, di complessivi mq 42665"**, vedi (all. n.21).

b) Come si può notare nella planimetria catastale, allegata dalla soc. Marmi Minucciano al piano di coltivazione approvato con l'autorizzazione estrattiva n° 5 del 28-07-2020, e precisamente la TAVOLA N. 2 che allego (all. n.22), così come in quella da me redatta in scala 1 a 2000 per identificare catastalmente le mie proprietà e diritti che allego (all. n.1), è evidente che all'interno della concessione Zebrino 2 e 3 ci sono altri terreni, e precisamente una porzione del mappale 2551 del quale sono proprietario, ed una porzione del mappale 3556 del quale ho la proprietà superficiaria,

c) Quindi visto quanto il Comune di Minucciano scrive ed ho riportato nel punto precedente 3/a, indicando quelli che sono i mappali che devono intendersi far parte della concessione Zebrino 2 e 3, e quelli che ho scritto nel punto 3/b di mia proprietà che sono all'interno della concessione Zebrino 2 e 3, **NESSUN DUBBIO CHE LA SOC. MARMİ MINUCCIANO STIA USUFRUENDO ED UTILIZZANDO TERRENI CHE NON SONO NELLA SUA DISPONIBILITÀ**, e precisamente una porzione del mappale 2551 del quale sono proprietario, ed una porzione del mappale 3556 del quale ho la proprietà superficiaria, dove ha attuato e sta attuando opere ed attraversamenti, oltre che avervi fatto lavori di sbancamento e riempimento, attraversandoli anche con un acquedotto vedi (all. n.30)e(all. n.31) , OLTRE CHE DELIMITARE CON UNA CATENA E BLOCCHI FACENDONE UNA SUA PERTINENZA DELLA CAVA UNA PORZIONE DEL MAPPALE 2551 VEDI FOTO ALLEGATO N. 23 E ALL. N. 24 , le quali ILLUSTRANO QUANTO HO ANZI SCRITTO ; ciò nonostante più volte sia stata da me diffidata e gli siano state mosse contestazioni precise e dettagliate, con le osservazioni che ho presentato ala Parco Alpi Apuane con protocollo n.3670 del 24-10-2019, con il ricorso gerarchico presentato mediante PEC a vari enti, tra cui il comune di Minucciano, nel mese di febbraio 2020, sia mediante ricorso al TAR della Toscana anzi precisato, e i successivo ricorso sempre al TAR R.g. n. 515/2020 per motivi aggiuntivi e successivamente con ulteriori diffide o contestazioni che sono state inviate per PEC dal mio avvocato Pietro Fillioley nel novembre del 2020 che allego alle presenti osservazioni (all. n.25 e 25/a), e nel dicembre del 2020 che allego (all. n.26 e 26/a).

Per illustrare graficamente quanto da me sostenuto nel presente punto allego la planimetria (all. n. 27), dove si indicano gli attraversamenti e gli utilizzi impropri e non autorizzati dei miei terreni, tra cui anche la volontà di usare come area di lavoro una porzione del mappale 2551 per accedere alla galleria G2, ed anche quella di utilizzare per il passaggio dall'uscita di sicurezza della predetta galleria G2 il terreno di mia proprietà mappale 2570 nel tratto finale della vecchia galleria Montecatini per più di 10 metri , ciò è riconosciuto espressamente dalla stessa soc. Marmi Minucciano come a seguito preciserò, così come utilizzare parte del mappale 2570 nel tratto di strada che insiste sullo stesso per collocarvi pannelli informativi con il progetto di recupero che ha presentato, a quanto detto si aggiunge il fatto che tutt'oggi sta attraversando con mezzi e persone il mappale 2531, anch'esso di mia proprietà, sul quale insiste la cava Teso 1, quanto anzi riportato a seguito lo andrò a precisare e specificare nelle presenti osservazioni e contestazioni.

d) Per precisare quanto sopra ho descritto e rappresentato riporto le seguenti osservazioni che sono state inserite nel ricorso al TAR e l'ulteriore ricorso al TAR fatto per motivi aggiuntivi R.g. n. 515/2020, del quale scrivo a seguito alcuni tratti, dove intendo che ne facciano parte integrante delle presenti osservazioni tutti gli allegati in esso presentati che sono già conosciuti ed in possesso degli enti citati in causa e precisamente il Comune di

pag. n. 12/30

Minucciano il Parco Alpi Apuane , l'autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale, la Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Lucca e Massa Carrara, e precisamente :

“ 3.1 Invero, l'odierno ricorrente era intervenuto nel procedimento quale contro interessato, depositando osservazioni e facendo rilevare, tra le altre cose, che la Società richiedente aveva presentato un progetto che, oltre a rappresentare in maniera non corretta i limiti catastali delle cave Zebrino 2 e 3, in quanto disegnava un confine ampiamente traslato in direzione dei terreni di proprietà dell'odierno ricorrente, prevedeva l'esecuzione di opere e lavorazioni proprio in aree di cui non aveva la giuridica disponibilità (cfr. osservazioni Paladini **doc. n. 14**);

4. La delimitazione delle cave indicata nella cartografia depositata ai fini dell'autorizzazione da parte della società Marmi Minucciano e, infine, approvata con la p.c.a. rilasciata (**Doc. A**) è difforme dalle planimetrie catastali ufficiali e dalla cartografia del Piano Attuativo di Bacino Estrattivo (PABE), approvato dal Comune di Minucciano per il bacino estrattivo di Acqua Bianca, ai sensi dell'art. 113 e ss. della l.r. 65/2014 (cfr. Tav. 2, Tav. 11 e Tav. 11 a, **doc. n. 3_all.ti nn. 5_a, 6, 6_a, 6_b, e 7**);

4.1 Le attività connesse all'escavazione di materiale lapideo autorizzate con il provvedimento qui impugnato si svilupperanno, in parte, sui mappali di proprietà dell'odierno ricorrente ed in parte anche su quelli in usufrutto alla società dallo stesso rappresentata e concessi in affitto alla soc. Menegoni s.r.l. (cfr. Tavola di progetto n. 12_a, **doc. n. 3_all. 12**, nonché TAV 2 del progetto di recupero e risistemazione ambientale, **doc. n. 3_all. 13** ed elaborato del sovrapposto della Tav. 12_a con gli esatti confini catastali delle aree in concessione alla Marmi Minucciano e delle aree di proprietà del Sig. Paladini **doc. n. 3_all. 14_a**).

Ciò è, almeno in parte, espressamente riconosciuto anche dalla soc. Marmi Minucciano che, nonostante la errata rappresentazione dei limiti catastali della concessione come da punto che precede (Tav. 11_a), ha espressamente riconosciuto nella Relazione integrativa depositata a ottobre 2019, nel procedimento per il rilascio della p.c.a., che *“Considerato che gli ultimi 10 m circa (dell'uscita della galleria G2 n.d.r.) che conducono all'uscita ricadono all'interno dell'area in disponibilità di altro proprietario/concessionario, si procederà ai soli fini della sicurezza dei lavoratori, a richiedere allo stesso il permesso di transito solo pedonale ed a redigere un DSSC con il titolare della proprietà adiacente”* (cfr. p. 25 della relazione integrativa, **doc. n. 3_all. 14**);

4.2 Ancora, il progetto di coltivazione approvato prevede lavorazioni – in particolare per la realizzazione dell'area servizi ed imbocco della galleria G2 e del piazzale prospiciente l'accesso alla galleria G1 – all'interno della fascia di rispetto di 10 ml dai corsi d'acqua (cfr. TAV 12_a, TAV 10 di progetto cave Zebrino 2 e 3 e Tav. 9 del PAI, **doc. n. 3_all.ti nn. 12, 15, 16**).

I. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16, comma 2, l.r. n. 35/2015. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del falso supposto di fatto, del difetto di motivazione e della carenza di istruttoria

1. Come ampiamente dimostrato con il ricorso introduttivo, la società Marmi Minucciano s.r.l. non ha la disponibilità della porzione di terreno oggetto del progetto di coltivazione autorizzato.

Di ciò il Comune di Minucciano e l'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane sono a piena conoscenza, sia perché il titolo di disponibilità fatto valere dal richiedente è la concessione comunale di terreni di proprietà rilasciata dallo stesso Comune di Minucciano, sia perché il proprietario, odierno ricorrente, delle Cave del Teso 1 e 2 ha più volte contestato il difetto in capo alla Marmi Minucciano s.r.l. della disponibilità di tale porzione di terreni, senza essere mai stato da alcuno smentito.

Ma soprattutto è stato lo stesso richiedente l'autorizzazione ad ammetterlo – seppure solo in parte –

nella relazione di accompagnamento del progetto, ove si legge espressamente che, per uno degli interventi ricadenti nei terreni nella disponibilità dell'odierna ricorrente, "*Considerato che gli ultimi 10 m circa (dell'uscita della galleria G2 n.d.r.) che conducono all'uscita ricadono all'interno dell'area in disponibilità di altro proprietario/concessionario, si procederà ai soli fini della sicurezza dei lavoratori, a richiedere allo stesso il permesso di transito solo pedonale ed a redigere un DSSC con il titolare della proprietà adiacente*" (cfr. relazione integrativa, **doc. n. 3 all. 14**).

1.1 La l.r. 35/2015 dispone all'art. 16, comma 2, che "*Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava su terreni di cui abbia la disponibilità giuridica presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente*".

Il Comune, prima di rilasciare il titolo abilitativo edilizio (ma anche per analogia l'autorizzazione estrattiva), ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente rispetto alla richiesta (Cons. Stato, Sez. IV, 25.09.2014, n. 4818; Cons. Stato Sez. VI, 03.02.2020, n. 865). In sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, sussiste, infatti, l'obbligo per il Comune di verificare il rispetto da parte dell'istante dei limiti privatistici, a condizione che tali limiti siano effettivamente conosciuti, o immediatamente conoscibili, o non contestati, di modo che il controllo da parte dell'ente locale si traduca in una semplice presa d'atto dei limiti medesimi senza necessità di procedere ad un'accurata e approfondita disamina dei rapporti civilistici (Cons. Stato, Sez. VI, 28/09/2012, n. 5128; Cons. Stato, sez. IV, n. 2546 del 2010; sez. VI, n. 4676 del 2012, n. 6731 del 2011). Sulla scorta di tale principio, si ritiene che i limiti dell'attività di verifica a cui è tenuta l'amministrazione, in sede di controllo della sussistenza della legittimazione all'istanza di sanatoria, siano anche i limiti di legittimità del provvedimento amministrativo, che risulta illegittimo qualora il Comune non faccia le verifiche di propria competenza.

1.2 Nel caso di specie, il rilascio dell'autorizzazione, sia con la p.c.a. 2/2020 sia con l'atto comunale postumo, impugnato con i presenti motivi aggiunti (**Doc. C**), è un atto illegittimo per violazione dell'art. 16, comma 2, l.r. n. 35 del 2015 e Codesto Ecc.mo T.a.r. potrà e dovrà annullarlo.

Il Comune ed il Parco Regionale delle Alpi Apuane erano, infatti, già all'epoca del rilascio della p.c.a., a conoscenza, senza la necessità di esperire autonome complesse indagini, del difetto in capo al richiedente del titolo di legittimazione. Al momento del rilascio della nuova autorizzazione ai sensi della l.r. 35/2015, il Comune aveva ricevuto addirittura la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale con il primo motivo si censurava, per l'appunto, il difetto del titolo di disponibilità in capo al richiedente dei terreni su cui si sviluppava il progetto.

Ciò nonostante, gli odierni resistenti hanno omesso di prendere atto del difetto del titolo di disponibilità in capo al richiedente.

1.3 Per le medesime ragioni, il provvedimento impugnato è illegittimo per eccesso di potere, sotto il profilo del falso presupposto di fatto, in quanto gli odierni resistenti hanno falsamente ritenuto, contro le evidenze documentali, la disponibilità giuridica dei terreni oggetto della domanda di autorizzazione alla coltivazione.

In ogni caso, è evidente l'illegittimità del provvedimento per eccesso di potere sotto il profilo della manifesta carenza di istruttoria, in quanto, anche a fronte delle analitiche deduzioni del proprietario della Cava del Teso, odierno ricorrente, i resistenti hanno omesso qualsivoglia approfondimento istruttorio. E ciò alla luce del principio secondo cui l'Amministrazione, quando viene a conoscenza dell'esistenza di contestazioni sul diritto del richiedente il titolo abilitativo, deve compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, senza però sostituirsi a valutazioni squisitamente civilistiche (che appartengono alla competenza dell'A.G.O.), arrestandosi dal procedere solo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi *prima facie* attendibili (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 21.01.2019, n. 70).

1.4 Né ad escludere le sopra censurate illegittimità vale, in contrario, la nota con cui il Comune, in risposta alle osservazioni del Sig. Paladini, tende a sostenere una presunta servitù, acquisita per usucapione, sulla porzione di terreni contestata. Manca in proposito un accertamento giudiziale e,

perfino, una domanda, per cui difettano, con tutta evidenza, valide deduzioni in fatto e in diritto volte a sostenere l'affermazione del Comune. In ogni caso, si tratta di affermazione non veritiera e smentita dallo stato dei luoghi documentato dall'odierno ricorrente (cfr. **doc. n 3 all.ti nn. 8-11**).

In ogni caso, e ciò appare decisivo, il Comune non ha verificato di aver incluso nella concessione rilasciata alla Marmi Minucciano s.r.l. tale presunto diritto di passo acquisito dai precedenti concessionari.

Anzi, tale nota è l'evidente sintomo dell'eccesso di potere che affligge il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e, a maggior ragione, il provvedimento comunale oggetto dei presenti motivi aggiunti (**Doc. C**), sotto i distinti e concorrenti profili del travisamento del presupposto di fatto e della manifesta carenza di istruttoria.

PUNTO N. 4) PROSEGUO CON I SEGUENTI PUNTI INSERITI NEL RICORSO GERARCHICO A VOI INVIATO PER PEC IN DATA 27 FEBBRAIO 2020 E I RELATIVI ALLEGATI A VOI INVIATI IL 28 FEBBRAIO 2020 , E RICHIAMO TUTTI GLI ALLEGATI A QUEL MOMENTO TRASMESSI, CHE INTENDO FACCIANO PARTE SOSTANZIALE ED INTEGRANTE DELLE PRESENTI OSSERVAZIONI, VISTO CHE SONO PER LO STATO DI FATTO, GIURIDICO E DEI LUOGHI ANCORA VALIDI NELLA LORO SOSTANZA E PER I MOTIVI IN ESSI RICHIAMATI :

“ a) INQUADRAMENTO CATASTALE

TAVOLA n° 2 : La società Marmi Minucciano Srl ha prodotto, solo in data 24.10.2019, una NUOVA CARTA tecnica, avente ad Oggetto: Integrazioni Planimetria Stato Attuale, n°11A: da quanto loro scrivono, “Limite area in disponibilità corretto dopo ulteriori rilievi di dettaglio ottobre 2019”. **Non risulta prodotto il nuovo inquadramento catastale.**

b) PLANIMETRIA STATO ATTUALE

NUOVA TAVOLA n° 11° : La società Marmi Minucciano Srl ha prodotto, solo in data 24.10.2019, una NUOVA CARTA tecnica, avente ad Oggetto: Integrazioni Planimetria Stato Attuale, n° 11A: da quanto loro scrivono, “Limite area in disponibilità corretto dopo ulteriori rilievi di dettaglio ottobre 2019”.

Appare singolare che la NUOVA TAVOLA venga prodotta solo successivamente all'OSSERVAZIONE tecnica n° 1 da parte mia fatta il 24-10-2019, con la quale sono state “ *contestate e osservate*” geometrie della dividente catastale del sito di cava Zebrino 2/3, non coerente con:

- Atto di Concessione, delibera G.C. n. 96 del 03.12.2013;
- Quadro Conoscitivo di Bacino, PABE, Tavola QCB.6.1, Attività estrattive nel bacino, Siti estrattivi e ravaneti;
- Quadro Conoscitivo di Bacino, PABE, Tavola QCB.6.2, Aree interessate dalle attività estrattive e perimetri autorizzati;
- N.C.T., comune di Minucciano, Estratto di mappa catastale, Agenzia del Territorio di Lucca; da me allegato con l' Osservazione n° 1.

La NUOVA TAVOLA, n°11A, prodotta dalla società Marmi Minucciano Srl, in sostituzione, come dichiarato dalla stessa, del precedente rilievo depositato in valutazione, Tavola n°11, non consente chiaramente e con certezza di stabilire l'esatta e coerente geometria della dividente catastale del sito di cava Zebrino 2/3 rispetto alle aree di proprietà Paladini Luca.

Il sottoscritto chiede pertanto di procedere ad un rilievo georeferenziato in contraddittorio con il Comune di Minucciano (proprietario delle aree in concessione cava Zebrino 2/3), al fin di

individuare l'esatta localizzazione catastale della cava Zebrino 2/3, rispetto alle proprietà Paladini Luca, meglio individuate con il mappale n° 2531 del foglio n°5, cava Teso 1 (in sigla D_AB-7-Teso1 A2019), mappali nn°2546, 2550, 2551, 3721, 3722, 2572, 2573,3556, del foglio n°5 e mappale n° 2570 del foglio n°5, cava Teso 2 (in sigla D_AB-8-Teso2 A2019), sito in comune di Minucciano; come da visura aggiornata Agenzia del Territorio di Lucca, del 09.10.2019 (già prodotta con Osservazione n° 1).

e) NUOVA CARTOGRAFIA PRODOTTA DALLA soc. MARMI MINUCCIANO RISPETTO ALLA CAVA TESO 2

La società Marmi Minucciano Srl ha prodotto una NUOVA CARTA tecnica, avente ad oggetto "Integrazioni Planimetria Stato Attuale, Tavola n°11A", lesiva del diritto della Mia proprietà. Infatti il NUOVO posizionamento spaziale arbitrario della dividente catastale cava Zebrino 2/3, esercitato unilateralmente dalla società Marmi Minucciano Srl, modifica, in totale pregiudizio del sottoscritto Paladini Luca, il perimetro cava Teso 2, perché "produce" un NUOVO e diverso spostamento verso EST del limite di confine Zebrino 2/3 a svantaggio dell'area di cava TESO 2.

Tale ingiustificata azione richiede un immediato e necessario rilievo georeferenziato delle aree "in gioco" in contraddittorio con il Comune di Minucciano, al fine di stabilire l'esatta geometria delle aree di cava Zebrino 2/3 rispetto alle proprietà Paladini Luca, meglio individuate con il mappale n° 2531 del foglio n°5, cava Teso 1 (in sigla D_AB-7-Teso1 A2019), mappali n° 2546, 2550, 2551, 3721, 3722, 2572,2573 ,3556 del foglio n°5 e mappale n° 2570 del foglio n°5, cava Teso 2 (in sigla D_AB-8-Teso2 A2019), sito in comune di Minucciano.

d) nelle osservazioni Me fatte in data 24-10-2019 al Parco così come al comune di Minucciano, venivano contestate anche che le planimetrie presentate nei piani di coltivazione da parte della società Marmi Minucciano che non risultano corretti i confini e l'esatta dividente catastale tra le cava Zebrino 2 e 3 e la cava Teso 2 ; riporto testualmente quanto scritto in un passaggio della 1° osservazione " **La cartografia di progetto, Tavola n. 2 , non riporta l'effettiva geometria dei confini delle aree in disponibilità, cava Zebrino 2/3, risultando anche discordante rispetto alla geometria cartografica della "dividende catastale" ufficiale presente nella banca dati Agenzia del Territorio di Lucca "**;

la società Marmi Minucciano ha spostato in **maniera unilaterale e scorretta** la perimetrazione tra le due cave, già sbagliata e in pregiudizio alla cava Teso 2 nella Tavola 11, trasladandola ulteriormente verso EST, come si può notare dalla planimetria Tavola n°11A, da loro prodotta il 24-10-2019, che allego alla presente (**allegato n. 2**), dove si può notare che la linea tratteggiata in colore arancione, a detta della Marmi Minucciano srl "Limite area in disponibilità corretto dopo ulteriori rilievi di dettaglio ottobre 2019", avanza ancora di circa **5 metri** sulla superficie della cava Teso n. 2. **Su questo punto il Tecnico del comune di Minucciano geom. Ciuffardi Roberto non accerta la situazione e non risponde nel merito mediate le sue precisazioni inviatemi per PEC in data 18-01.2020 prot. n. 351.**

Quanto detto nel punto d) è chiaro e lampante anche nelle planimetrie approvate dal PABE la morfologia QCB-1-1_AB_2K e l'ortofoto QCB-1-2_AB_2K con sovrapposto il catastale e risulta immediatamente visibile che gli elaborati della società Marmi Minucciano srl, nella tavola n° 2 , n° 11e n° 11A del loro progetto sono in maniera macroscopica sbagliati con un avanzamento verso la cava Teso n. 2 che va ad occupare tutto il fronte del taglio della parete esistente verso monte ,oltre che sovrapporsi alla metà del piazzale della cava Teso n. 2 in modo totalmente sbagliato anche nell'effettivo posizionamento delle due cave Zebrino 2 e 3 e la cava Teso n. 2, **creando un grave pregiudizio** per la presentazione dei piani di coltivazione per autorizzare l'escavazione nella cava Teso n. 2. Per quanto sopra riportato nel punto n.10 lettere a), b), c), d), risultano essere violati gli art. 3, 6 della legge 241 del 1990, per carenza di istruttoria e travisamento.

PUNTO N. 5) PROSEGUO CON I SEGUENTI PUNTI INSERITI NEL RICORSO GERARCHICO A VOI INVIATO PER PEC IN DATA 27 FEBBRAIO 2020 E I RELATIVI ALLEGATI A VOI INVIATI IL 28 FEBBRAIO 2020 , E RICHIAMO TUTTI GLI ALLEGATI A QUEL MOMENTO TRASMESSI, CHE INTENDO FACCIANO PARTE SOSTANZIALE ED INTEGRANTE DELLE PRESENTI OSSERVAZIONI, VISTO CHE SONO PER LO STATO DI FATTO, GIURIDICO E DEI LUOGHI, SONO ANCORA VALIDE NELLA LORO SOSTANZA E PER I MOTIVI IN ESSI RICHIAMATI :

“12) Quanto affermato dal tecnico del comune di Minucciano nella sua relazione in risposta prot. 351 del 18-01-2020, alle osservazioni che avevo fatto al piano della soc. Marmi Minucciano in data 24-10-2019, relativamente alle viabilità, scrive testualmente :”**l’accesso al bacino Estrattivo di Acquabianca ed i terreni limitrofi, da decenni avviene sulla viabilità pubblica e/o di uso pubblico esistente ed utilizzata sia dai concessionari delle cave del comune di Minucciano, sia dai privati cittadini che hanno terreni nella zona (ivi compresa la zona della cava Teso 2);** prosegue ancora scrivendo che : **“nel PABE di Acquabianca adottato in data 27-07-2018 approvato in data 29-03-2019- strumento urbanistico vigente del comune, è riportata la relativa viabilità di accesso al Bacino, senza che alcuno, nei termini a suo tempo assegnati, abbia fatto osservazioni o comunicazioni inerenti la viabilità (nemmeno il sig. Paladini che pure aveva fatto altre richieste e/o osservazioni riguardanti le cave teso 1 e teso 2, richieste che il comune non ha ritenuto di recepire nel PABE)**

In merito a quanto scritto dal tecnico e richiamato nel precedente punto 12) eccepisco quanto segue:

13) Il tecnico del comune di Minucciano Ciuffardi Roberto dice che la viabilità di accesso al Bacino **“ avviene sulla viabilità pubblica e/o di uso pubblico”** **ciò non risponde alla realtà**, perché la viabilità di accesso al bacino dell’Acquabianca nella parte bassa, dalla strada comunale che porta al comune di Vagli, avviene su di una viabilità che lo stesso PABE di Acquabianca adottato in data 27-07-2018 e approvato in data 29-03-2019 e ad oggi strumento urbanistico vigente del comune di Minucciano, viene indicato questo tratto di viabilità come **“ STRADA DI SERVIZIO COMUNE AI BACINI ESTRATTIVI ”** sia nella cartografia di progetto QPB-1_AB_2K sia in quella della fruizione del territorio QC-5-2_AB_10K, **quindi cosa sostanzialmente diversa da i termini usati dal tecnico di Minucciano.**

Il sopra descritto tratto di strada in prossimità del ravaneto esistente , addirittura ha anche una catena con segnaletica di pericolo e divieto di accesso che ne limita e interclude il transito(vedi foto n.1) e vedi planimetria (all.n.5) dove risulta posizionata; la loro società Marmi Minucciano concessionaria delle cave Zebrino 2 e 3 non hanno mai esercitato nessuna servitù di passaggio perché non hanno mai attivato le loro cave, tanto più che quando hanno fatto i carotaggi gli è stata recapitata una PEC parte del mio avvocato, in data 5 febbraio 2018 e per conoscenza al comune di Minucciano, diffidandoli di attraversare o utilizzare in alcun modo i Miei terreni.(allego PEC avv. Andreucci di diffida (all. n.6)con relativo invio anche al comune di Minucciano (all. n.7)

il Tecnico Ciuffardi scrive tra parentesi (**ivi compresa la cava Teso 2**), anche in questo caso **non risponde a quanto riportato sia nella cartografia di progetto QPB-1_AB_2K sia in quella della fruizione del territorio QC-5-2_AB_10K approvato nel PABE ed ad oggi vigente, perché addirittura nel tratto che dalla predetta viabilità descritta al punto 12), che raggiunge sia la cava del Teso 2 che la ex galleria Montecatini non risulta individuato o segnata in giallo con doppi tratteggio nessuna strada di servizio comune ai bacini estrattivi ne tantomeno non risulta tracciato o individuato nessun sentiero escursionistico.**

Quindi il fatto che la soc. Marmi Minucciano preveda con il loro piano di coltivazione sia una uscita

pag. n. 17/30

di emergenza nel tratto basso della ex galleria Montecatini così come decidano di fare opere anche dentro il tratto di galleria di Mia proprietà, posizionare cartellonistiche e realizzare un sentiero escursionistico occupando e attraversando i terreni della cava Teso 2 è **TOTALMENTE ARBITRARIO E ABUSIVO, perché non hanno la disponibilità dei terreni oltre che non essere previsto nello strumento urbanistico sopra specificato.**

Metto all'attenzione che proprio la strada di accesso nella parte bassa della galleria ex Montecatini è **chiusa addirittura da una sbarra** di notevoli dimensioni, vedi (**foto n. 2**) e planimetria (**all.n.5**) dove risulta posizionata e anche quella ricadente su terreni in Mia proprietà, così come il tratto alto della galleria ex Montecatini è chiuso ed ostruito da materiale detritico impedendone l'uscita da più di 20 anni e nessuno tranne Me ha esercitato il passaggio pedonale o con mezzi sulle viabilità descritte in questo tratto.

Quindi per quanto sopra argomentato non necessitava nessuna osservazione da parte Mia come detto da Ciuffardi relativamente alle viabilità perché quello che prevede il PABE appunto oggi strumento urbanistico vigente, così come approvato, **non indicava e non indica**, sui Miei terreni nessuna viabilità pubblica o/e di uso pubblico e **nessuna sentieristica era prevista che attraversasse le Mie proprietà**, tanto più che nemmeno la variante organica delle zone D (aree di cava artigianale e industriali) approvata con prot. 480 del 24-04-1996, allegata al PABE, non prevede alcuna strada di arroccamento o accesso nel bacino marmifero nei tratti di viabilità citati ai punti 12) e 13), anche quanto riportato nei predetti punti è in contrasto con la Legge n. 241/1990 art.3 e 6 oltre che le leggi del codice civile che salvaguardano il diritto di proprietà.

14) che a pagina 40 della scheda di bacino n. 6 relativa alla cava Zebrino 2 e 3 al punto STRUTTURA ANTROPICA si dice : **“per l'intervento di recupero della vecchia galleria del piano inclinato SI DOVRA' coordinare l'intervento con il concessionario cava Teso 2”, cosa che la soc. Marmi Minucciano non hanno fatto mettendomi di fronte ad una situazione di fatto del tutto unilaterale ed anche questo contestabile, soprattutto per le servitù che creano con interferenze sulle lavorazioni della cava Teso n.2 e per le norme di sicurezza, di fatto con il loro progetto di coltivazione pregiudicano, attraversando la viabilità che porta all'imbocco basso della galleria Montecatini, tutta una parte importante della cava Teso n. 2, creando un danno enorme e gravi limitazioni sulla lavorazione .**

15) Il tecnico del comune di Minucciano, **non approfondisce l'istruttoria e non rileva** che già con relazione da me messa protocollo n. 1103 del 12-02-2016(**all.n.8**) e successivi protocolli n.3272 del 01-06-2017(**all. n.9**), n.6632 del 25-11-2017(**all.n.10**), n. 3363 del 10-06-2018 (**all.n.11**) e prot. n.3350 del 11-06-2019(**all.n.12**), proponevo tra le varie cose anche una permuta con dei miei terreni con un parte della concessione Zebrino 2, **anche per poter evitare possibili contenziosi futuri**, e nella relazione rivendicavo la proprietà proprio dei terreni attraversati dalle viabilità in oggetto ai punti 12) e 13) sopra detti.

Il geom. Ciuffardi, **non approfondisce l'istruttoria e non rileva** che la diffida ad attraversare o utilizzare i Miei terreni, oltre che essere inviata da parte del Mio avvocato alla Marmi Minucciano è stata mandata per PEC lo stesso giorno 05-02-2018 anche al comune di Minucciano per conoscenza.(**all.n.6**) e (**all.n.7**)

Quanto scritto nel presente punto fa capire che il tecnico del comune di Minucciano non ha attentamente valutato la situazione, perché ho rivendicato i Miei diritti da anni, protocollando per scritto quanto contestavo e richiedevo, ed addirittura anche il geologo incaricato dal comune per stimare la Mia proposta di permuta, per quanto abbia potuto sommariamente apprendere, dichiarava che quanto davo era equiparabile a quanto richiedevo sottolineando il

fatto che tanto più che i Miei terreni erano anche attraversati da strade di accesso al bacino dell'Acquabianca .

Per quanto espresso in questo ultimo passaggio richiedo che Mi sia rilasciata copia e venga anche **pag. n. 18/30**

versata negli atti istruttori del presente ricorso la relazione di stima effettuata dal geologo incaricato dall'amministrazione comunale di Minucciano per stimare i Miei terreni all'interno delle aree estrattive che avevo proposto in permuta con documentazioni da me presentate al protocollo n. 1103 del comune in data 12-02-2016 (all. n.8)

16) Il tecnico del comune di Minucciano geom. Ciuffardi Roberto non può con una semplice dichiarazione come ha fatto nella risposta alle osservazioni inviatami il 18-01-2020 prot. n.351 asserire che **"l'accesso al bacino estrattivo di Acquabianca ed i terreni limitrofi, da decenni avviene sulla viabilità pubblica e/o di uso pubblico esistente"** per le seguenti motivazioni che vado di seguito a riportare:

Una strada per essere classificata come pubblica non è sufficiente l'uso pubblico, ma deve sussistere una manifestazione espressa, da parte della pubblica amministrazione , che quel determinato bene assolve a una destinazione pubblica accompagnato da un valido titolo di proprietà del suolo o di un diritto di servitù pubblica, in base ad un atto idoneo a trasferire il dominio od a costituire la servitù: appartenenza all'ente pubblico

L'accertamento, pertanto, in ordine alla natura "pubblica" di una strada presuppone necessariamente l'esistenza di un atto o di un fatto in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale, ovvero che a favore del medesimo ente sia stata costituita una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all'uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente medesimo, senza che sia sufficiente a tal fine l'esplicarsi di fatto del transito del pubblico né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica o l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta.

In effetti, per l'attribuzione del carattere di demanialità comunale ad una via privata è necessario che con la destinazione della strada all'uso pubblico concorra l'intervenuto acquisto, da parte dell'ente locale, della proprietà del suolo relativo o di altro diritto reale immobiliare (per effetto di un contratto, in conseguenza di un procedimento d'esproprio, non valendo, in difetto dell'appartenenza della sede viaria al Comune, l'iscrizione della via negli elenchi delle strade comunali, giacché tale iscrizione non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alla proprietà del terreno e connesse con il regime giuridico della medesima. L'uso pubblico di un bene non implica necessariamente la coeva titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

La servitù di uso pubblico è, infatti, caratterizzata dall'utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone del bene privato idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa, esprimendo un diritto di uso pubblico sulla base della sua idoneità alla effettiva destinazione al servizio di una collettività indeterminata di soggetti considerati , ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato e come il caso di specie Mio solo la società Acqua Bianca utilizza, per raggiungere le sue concessioni, e fa manutenzione alla strada che sale nel ravaneto, e non una moltitudine di persone o di privati cittadini come dice il geom. Ciuffardi, tanto è vero che ribadisco il tratto di strada che imbocca al ravaneto è chiuso con una catena(foto n.1) e cartelli che segnalano il pericolo e ne impediscono l'accesso.(foto n. 3-4) e planimetria (all. n. 5) e l'altro tratto di strada che accede alla galleria Montecatini è chiuso da una sbarra (foto n.2) e cartelli segnaletici che segnalano in pericolo e impediscono il transito (foto n.5-6) planimetria (all. n. 5)

A tal proposito per quanto detto nel presente punto **AMMESSO E NON CONCESSO** che le strade siano di **"viabilità pubblica e/o di uso pubblico esistente"**, il comune di Minucciano dovrebbe **SALVAGUARDARE L'INCOLUMITA' PUBBLICA E CHIUDERE QUEI**

TRATTI DI VIABILITA' PERCHE' IN GRAVE PREGIUDIZIO DI SICUREZZA E PERMETTERE LE LAVORAZIONI ALLA MARMI MINUCCIANO O IL TRANSITO ALLE VARIE

pag. n. 18/30

PERSONE E MEZZI SOLO DOPO AVER RIPRISTINATO LE CONDIZIONI DI SICUREZZA CHE AD OGGI NON SONO PRESENTI COME A SEGUITO ANDRO' A ILLUSTRARE E DIMOSTRARE NEI PUNTI 17 E 18 DEL PRESENTE RICORSO.

17) MANCANZA DELLA TITOLARITA' DI ALCUNI DEI TERRENI DELLA CONCESSIONE ZEBRINO 2 E 3 DA PARTE DELLA soc. Marmi Minucciano

Altro elemento rilevante sul quale il tecnico Ciuffardi del comune di Minucciano non dà spiegazione in merito è quello che avevo fatto nelle osservazioni del 24 ottobre 2019 che riporto testualmente “ **La cartografia di progetto, Tavola n. 2 , non riporta l'effettiva geometria dei confini delle aree in disponibilità, cava Zebrino 2/3, risultando anche discordante rispetto alla geometria cartografica della “dividente catastale” ufficiale presente nella banca dati Agenzia del Territorio di Lucca “;**

A tal proposito metto all'attenzione che per contestare il piano della soc. Marmi Minucciano , indicavo anche il mappale di Mia proprietà n. 2551, che non è UNA VIABILITA', e **per una parte del predetto mappale 2551 risulta addirittura all'interno della concessione Zebrino 3** ,delimitata dal comune di Minucciano e concessa alla Marmi Minucciano, e il predetto mappale **interclude nella parte bassa tutto l'accesso alle concessioni Zebrino 2 e 3** per quanto detto (vedi **planimetria all. n. 5**)

Questo mappale 2551 faceva parte di quelli che io stavo a permutare al comune di Minucciano, con la proposta messa al protocollo n.1103 del 12-02-2016 (**all. n.3**) quindi anche in quell'occasione implicitamente ne rivendicavo la proprietà così come il predetto mappale si trova nella lettera di diffida inviata per PEC da parte del Mio avvocato Andreucci alla soc. Marmi Minucciano ed al comune in data 5 febbraio 2018(**all.n.6**).

Come si può notare nelle richieste fatte dalla società marmi Minucciano per l'autorizzazione alla coltivazione delle cava Zebrino 2 e 3 (**all. n. 1**) non compare tra quelli dichiarati in disponibilità, ne tantomeno è indicata nella richiesta di autorizzazione fatta del 2014 (**all.n.3**).

Anche per quanto sopra detto ricorrono le condizioni per l'annullamento o del rilascio provvedimento di autorizzazione alla coltivazione delle cave Zebrino 2 e 3 per i seguenti motivi:

a) **La legge regionale del 25 marzo del 2015**, ad oggi vigente, in merito all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva **all' art. 16 comma 2** scrive, cito testualmente “ **Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava su terreni di cui abbia la disponibilità giuridica** presenta domanda di autorizzazione”.

Appare ben chiaro per quanto ho scritto in questo punto che la soc. Marmi Minucciano non abbia la disponibilità giuridica di tutti i terreni sui quali vuole esercitare l'attività di coltivazione della cava Zebrino 2 e 3 e la legge Regionale Toscana n. 35/2015 sottopone ad autorizzazione l'esercizio di attività estrattiva, **richiedendo QUALE PRESUPPOSTO INDEFLETTIBILE PER IL SUO RILASCIO, LA DISPONIBILITA' GIURIDICA DEL TERRENO** in cui è localizzato l'intervento, cosa che per una parte della concessione della cava Zebrino 3 non ha perché vi insite una porzione del mappale 2551 di mia proprietà così come insiste ancora all'interno della concessione dello Zebrino n 3 anche un altro mappale il 3556 del quale ho diritti di superficie come concessionario in forza di trasferimento dalla soc. Apuana Marmi rogito dal notaio Petteruti in data 01-07-208 n. 100.751 e regolarmente volturato come si può notare che in predetto mappale compare tra quelli a Me intestati nelle visure catastali datate 09-10-2019 che ho allegato alle osservazioni prodotte il 24-10-2019.

Quanto sopra detto si può graficamente vedere sulla planimetria catastale che allego (**all. n.5**) con evidenziati in colore giallo le mie terreni e dove è immediatamente chiaro parte delle mie proprietà

sono all'interno della concessione Zebrino n. 3, e che vengono attraversati e per raggiungere le concessioni Zebrino 2 e 3 tutta una serie di terreni di Mia proprietà mappali n°2546, 2550, 2551, 3721, 3722, 2572, 2573,3556, del foglio n°5 e mappale n° 2570 del foglio n°5, cava Teso 2 (in sigla D_AB-8-Teso2 A2019), tra cui anche la cava Teso 1(in sigla D_AB-7-Teso1 A2019) mappale

pag. n. 19/30

n° 2531 del foglio n°5, creando anche pregiudizio alla futura lavorazione delle predette cave, ma soprattutto la soc. Marmi Minucciano NON HA LA DISPONIBILITA' giuridica dei terreni sopra specificati e quindi ai sensi della legge Regionale n. 35 del 25 marzo 2015 art. 16 comma 2 non gli può essere rilasciata l'autorizzazione dell'attività estrattiva.

Quanto contestato in questo punto trova anche affermazione nella sentenza del TAR della toscana, sezione I del 1° ottobre 2007, n. 2916, dove si è escluso la possibilità del rilascio di un'autorizzazione definitiva senza che vi sia la certezza che chi richiede l'autorizzazione abbia anche la titolarità dei beni sui quali la richiede.

b) Visto che a pagina n. 73 della relazione paesaggistica presentata dalla soc. Marmi Minucciano si dice testualmente: “ al limite della concessione una vecchia struttura realizzata per impiantarvi una tagliablocchi (area Segobliz), che per le modalità costruttive e lo stato sarebbe opportuno asportare”.

Tenuto conto che una porzione del predetto fabbricato denominato Segobliz insiste su di un terreno di mia proprietà e precisamente sul mappale 2551, come si può notare anche dalle planimetrie dell'inquadramento catastale presentate dalla stessa soc. Marmi Minucciano Tavola n. 2 di progetto, così come risulta anche sulla planimetria da me prodotta (**all.n. 5), DIFFIDO FIN DA ORA AD ATTUARE QUALSIASI INTERVENTO, TANTOMENO LA DEMOLIZIONE DELLA MIA PORZIONE DI FABBRICATO**, visto che il fabbricato su detto non è nella disponibilità della soc. Marmi Minucciano sia per la porzione ricadente sulla Mia proprietà sia perché risulta anche fuori dalla perimetrazione delle concessioni Zebrino 2 e 3 e **DIFFIDO anche ad attuare opere all'interno della porzione di mia proprietà della galleria e dei miei terreni della cava Teso n. 2 .**

Voglio ricordare per quanto sopra detto che la validità dell'autorizzazione si basa sulla disponibilità giuridica dei terreni dove si va ad intraprendere l'attività di cava ed il controllo da parte dell'amministrazione ed di duplice aspetto con la verifica circa l'effettiva disponibilità ed il controllo sul progetto di coltivazione e questo controllo dovrebbe essere preventivo e non successivo, mettendomi di fronte ad una situazione di fatto senza cercare una preventiva intesa. Anche in questo punto sono disattesi gli art. 3 e 6 della Legge 241/1990

18) Risulta evidente come anche il posizionamento della galleria G2 predisposta nel piano della Marmi Minucciano così come una parte del piazzale prospiciente l'accesso della Galleria G1 sia in contrasto con le zone di rispetto fluviale .

Questo argomento è ben specificato nelle osservazioni che sono state inviate ai vari enti preposti in data 24-10-2019, che richiamo comunque a fare parte integrante del presente ricorso gerarchico e/o in opposizione, compresi gli allegati,e ripropongo quanto scritto nella relazione per poter illustrare quanto contestato nel punto n 18 e precisamente :

Che la società Marmi Minucciano Srl ha presentato la Tavola di progetto, n°11 **“Stato attuale”** en°12 **“Planimetria prima fase”**, prevedendo di realizzare opere di trasformazione urbanistica del territorio e modifica del reticolo idrografico, **“area servizi e imbocco cantiere Galleria G2”**,all'interno del Reticolo idrografico (L.R. 79/2012 e Del. C.R. 1357/2017) ove vige la Fascia di rispetto assoluta di 10 ml dai corsi d'acqua, come rilevabile nella prodotta Tavola di progetto n° 10(Carta dei Vincoli);

- che l'opera in progetto di trasformazione urbanistica del territorio e modifica del reticolo idrografico, **“piazzale servizi e imbocco cantiere Galleria G2”**, se realizzata, potrebbe violare le Norme Tecniche di Attuazione del PABE di Minucciano, Approvato con Del. C.C. n°8 del

29.03.2019, in particolare l'art. 30, Pericolosità idraulica, di cui al DPGR n° 53/R/2011 e Norme PAI Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, che prevedono: "Zone di rispetto assoluto del reticolo principale definito dalla l.r. 79/2012 e DCRT 1357/2017 e comprese nel reticolo riportato nella Tavola 9 del P.A.I. Fiume Serchio, con ampiezza pari a 10 m";

pag. n. 20/30

- che la società Marmi Minucciano Srl, con Relazione tecnica di progetto, "Analisi delle caratteristiche Geologiche, Geotecniche, Geomorfologiche, Geominerarie, Idrogeologiche, Vegetazionali, di stabilità e sicurezza del sito", di supporto al progetto di coltivazione, al capitolo 3.0, Vincolistica, e precisamente al paragrafo 3.1, "Inquadramento generale dei vincoli", dichiara invece "Considerando quindi la vincolistica sopra elencata si può affermare che l'area in studio: non interferisce con i limiti dei 10 m previsti per fiumi o torrenti; che pertanto la classificazione attribuita dalla società Marmi Minucciano Srl, con Relazione tecnica di progetto, al paragrafo 3.2, della citata relazione tecnica, richiamato il PABE Acqua Bianca, classi di pericolosità e fattibilità, Definizione della fattibilità idraulica, non risponderebbe alla linea guida di salvaguardia previste nel DPGR 53/R/2011;

- che pertanto la forma di intervento programmata non sarebbe ascrivibile alla categoria F1 (I1/Fattibilità idraulica senza particolari limitazioni);

- che l'opera di trasformazione urbanistica del territorio, "*area servizi e imbocco della Galleria G2*", ricadrebbero in aree interessate da limitazioni di carattere idraulico e per le quali è necessario indicare specifiche, dettagliate e valutate condizioni di fattibilità;

- che la società Marmi Minucciano Srl non ha presentato nessuna Tavola di progetto che sovrapposta al Reticolo idrografico (L.R. 79/2012 e Del. C.R. 1357/2017) e alle Norme Tecniche di Attuazione del PABE di Minucciano, Approvato con Del. C.C. n°8 del 29.03.2019;

- che in nessuna Tavola di progetto sono rappresentati i programmati interventi di trasformazione urbanistica del territorio, "*area servizi e imbocco della Galleria G2*", entro la Fascia di rispetto assoluta di 10 ml dai corsi d'acqua, visto anche la prodotta Tavola di progetto n°10 (Carta dei Vincoli), riferibile alla Tavola del PABE, QCB-2-3_AB_2k Pericolosità geologica e idraulica A2019;

- che la programmata modifica urbanistica dell'alveo e del Reticolo idrografico principale, come definito dalla l.r. 79/2012 e DCRT 1357/2017, per realizzare "*area servizi e imbocco della Galleria G2*", potrebbe produrre gravi danni al territorio, alla proprietà Paladini e allo sviluppo estrattivo e industriale della limitrofa cava Teso 1, scheda D_AB-7-Teso 1 A 2019,(proprietà Paladini);

A quanto sopra detto aggiungo che il progetto presentato di coltivazione risulta anche in contrasto con le norme (NTA) art, 34 comma 5 ed anche con :

l'Autorità di bacino 2 CIRCOLARE ESPLICATIVA N° 2 PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PAI: Fascia di rispetto di cui all'art. 21, comma 6 Attraversamenti/tombamenti: articolo 9, comma 5 Volumi interrati

Adeguamenti igienico-sanitari e similari Interventi "minori" e pertinenze (in attuazione del Decreto S.G. n° 4588 del 19/12/2013) I. FASCIA DI RISPETTO DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 6

dice espressamente "6 - Nel territorio del bacino del fiume Serchio, per le aste prive di argini, ancorché tombate, del reticolo rappresentato nella Tav. 9, "Carta di riferimento del reticolo idraulico e idrografico" è individuata una fascia di rispetto minima per parte, misurata a partire dal ciglio di sponda, pari a ml. 10. L'ampiezza di tale fascia di rispetto potrà essere modificata previo **parere vincolante dell'Autorità di bacino** che verifica, sulla base del quadro conoscitivo disponibile ovvero sulla base di indagini di approfondimento, le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua interessato. All'interno di tale fascia di rispetto, qualora questa ricada in aree di tessuto edificato, sono inibiti interventi di nuova costruzione. All'interno della sopraindicata fascia di rispetto, qualora invece questa non ricada in aree di tessuto edificato, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, relative alle aree P1. Tali disposizioni si sovrappongono agli eventuali altri vincoli previsti dal PAI."

Per quanto sopra esposto la richiesta di autorizzazione della soc. Marmi Minucciano non è coerente con quanto disposto dalla legge regionale n. 41 del 24-07-2018 art. 2 comma n.1 lett.b e art. 3 comma n.1, e comma 2 lettera a)/1 e comma n.5 lettere a), c), d), legge che tutela il rischi di alluvione e i corsi d'acqua.

pag. n. 21/30

Metto all'attenzione che il **Torrente Acqua Bianca** ha a monte un **importante bacino imbrifero** dato dalla confluenza, come si può evincere dalle planimetrie anche catastali dell'area e dalla cartografia allegata al piano di bacino QCB_2.5(**all. n. 20**) dello studio della struttura idrogeomorfologica, e precisamente : del **fosso del Ventagio, fosso del Teso, fosso del Rodegno e successivamente si immette anche il fosso della Guerraccia, quest'ultimo ha al piede anche frane attive**, e tutti si innestano per concorrere alla formazione del Torrente Acquabianca ,con pendenze importanti che aumentano gli effetti di dilavamento ruscellamento e di trasporto solido di materiali.

Attendendo in tal senso una risposta scritta a giustificare di come con le restrizioni sopra riportate si possa permettere di utilizzare una parte del piazzale di fronte la galleria G1 e si possa permettere l'apertura della galleria G2 ben che ricadenti in queste fasce di rispetto e non tenere in conto le considerazioni che ho esplicitato nel punto in oggetto ed evidenzio **la necessità del parere vincolante da parte dell'autorità di bacino Distrettuale dell' Appennino Settentrionale** che dovrebbe riflettere per quanto esposto e per il prossimo punto al numero 19.

19) Il posizionamento della galleria G 2 che la soc. Marmi Minucciano ha previsto nel progetto è collocata in un area che per come è indicata nella cartografia allegata al PABE QCB-2-3- AB_2K è immediatamente prospiciente a quelle zone che si definiscono di pericolosità geologica e idraulica : ZONA G3 b-r definita come pericolosità P3 (art. 13 norme PAI), quindi con un elevato pericolo di franosità e con limitazioni degli interventi

A tal proposito voglio ricordare che il ravaneto di marmo che è presente in quell'area più di una volta è franato a valle, l'ultima a mia conoscenza, nel periodo degli anni 1960 e 1970, e per quello che ho potuto apprendere, i camion hanno lavorato circa 3 anni a liberare la zona di fondovalle dai detriti di marmo che erano scesi, conferendoli alla vicina cemenzeria che al quel tempo era esistente nella frazione dei sant'Anastasio del vicino comune di Piazza al Serchio.

Premesso che :

a) Nella scheda n. 6 della cava Zebrino 2 e 3 a pagina n. 11 rileva la presenza di ravaneti e ne classifica la pericolosità geologica/idraulica come classe G3b-r, e nella relazione tecnica, pagina n. 8 si rappresenta graficamente (all. n. 19)

b) Nella relazione tecnica art.17 comma 1 lett. a) L.R. 35/215, analisi delle caratteristiche geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, vegetazionali, di stabilità e sicurezza del sito e idrogeologiche di supporto al progetto della cava Zebrino 2 e 3 presentata dalla soc. Marmi Minucciano in data 17-07-2019 a pagina n. 10 (all. n. 18) della predetta relazione al punto : 3.3.- Piano Assetto Idrogeologico Autorità Bacino F. Serchio si scrive : “ Solo la porzione nord-occidentale del sito è interessata da una classe P3 – per la presenza di un ravaneto (Norma: art. 13) “, come a seguito andrò a specificare non risulta marginale ai fini della pericolosità geologica/idraulica il posizionamento della galleria G2 in tale punto per le seguenti Motivazioni :

c) come si può notare sia nella planimetria a pagina n. 10 della predetta relazione tecnica al punto b) , sia nella planimetria della pericolosità geologica e idraulica QCB.2.2 ,da me allegata alle osservazioni presentate in data 24-10-2019 e che inserisco anche nel presente ricorso (all. n. 13) si può vedere che il posizionamento della galleria inferiore denominata G2 risulta essere

immediatamente prospiciente in area **G3 b-r definita come pericolosità P3 (art. 13 norme PAI), quindi con un elevato pericolo di franosità.**

E' da tenere conto che benché nella relazione tecnica si scriva " Solo la porzione nord-occidentale del sito è interessata da una classe P3 – per la presenza di un ravaneto (Norma: art. 13) " **ciò non rispecchia la situazione di fatto che si viene a creare con l'andamento dei lavori di coltivazione**
pag. n. 22/30

della cava Zebrino 2 e 3, dove asserire " Solo la porzione", risulta riduttiva perché : **non rileva il fatto che almeno il 50% dell'attività di estrazione di marmo delle cave Zebrino 2 e 3 vengono prodotte nella prima fase di 5 anni dalla galleria G2, ed il ravaneto dove insiste la viabilità di accesso basso al Bacini dell'Acqua Bianca, non solo sarebbe utilizzata per il raggiungimento degli operai alla cava e dai camion per il conferimento del detrito agli impianti che lo acquisiranno oltre ai camion che trasporteranno il marmo per la vendita, ma la viabilità insistente sul ravaneto sarà utilizzata anche per un primo stoccaggio dei blocchi semiblocchi, informi e il detrito proveniente dalla galleria G2, per portarlo nei piazzali di fronte la galleria G1 , FACENDONE DIVENTARE DI FATTO IL RAVANETO E LA VIABILITA' CHE SOPRA VI INSISTE UNA PERTINENZA STESSA DELLA CAVA ZEBRINO 2 e 3, senza aver fatto alcun tipo di accertamento e verifica delle condizioni geologiche-idrauliche ne tantomeno della franosità e instabilità del versante e nel progetto da loro presentato non si prevede alcun tipo di messa in sicurezza o mitigazione di possibili frane e smontamenti, esponendo a rischio, per le condizioni in cui ad oggi si trova il ravaneto e la viabilità sovrastante, l'incolumità e la sicurezza di mezzi e persone che in caso di attività lavorativa della cava Zebrino 2 e 3 lo percorrerebbero decine di volte il giorno, come a seguito andrò a spiegare,oltre che crearmi danni ingenti e irreparabili per l'attivazione e la conduzione della cava di mia proprietà denominata teso 1 che è collocata proprio tra due tornanti della predetta viabilità di accesso al bacino come si può vedere nella planimetria (all. n. 5) dove oltre agli altri terreni di mia proprietà la soc. Marmi Minucciano non ha nessun diritto di passare.**

d) vado a precisare le quantità prodotte dalle cave Zebrino 2e 3 nella prima fase di 5 anni come riportato nella tabella a pagina n, 27/59 della relazione tecnica presentata per il progetto di coltivazione, ed i dati che si evincono sono :

il totale metri cubi prodotti a cielo aperto sono 10.273 che sommati con quelli ricavati dalla lavorazione nei primi cinque anni della galleria G1 di 31.510 m c, danno un totale di 41.783 metri cubi; la somma di quanto si prevede di scavare nella galleria G2 equivale a 41.517 metri cubi, **quindi circa il 50 % della produzione delle cave Zebrino 2 e 3 provengono proprio dall'attività della galleria G2** come precedentemente detto alla lettera c) del presente punto 18 della mio ricorso, di conseguenza non è affatto marginale ed in suo posizionamento **immediatamente prospiciente un area classificata G3 b-r definita come pericolosità P3 (art. 13 norme PAI), quindi con un elevato pericolo di franosità, dove sarà utilizzata la viabilità che insiste sul ravaneto per lo sviluppo delle lavorazioni, facendo diventare tutta questa area di fatto una PERTINENZA delle cave Zebrino 2 e 3 , E' DI RILEVANTE IMPORTANZA AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.**

Per quanto esposto nel presente punto n. 18 il progetto di coltivazione delle cave Zebrino 2 e 3 risulta in contrasto con quanto previsto dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2011, n. 53/R e della predetta L.R. n. 41 del 24-07-2018 citata precedentemente.

- oltre che non rispettare il Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche che integrata dalle norme derivate dall'ex Autorità di Bacino Toscana Nord che individua la predetta area come "zona C3" aree soggette a franosità in terreni acclivi.

e) Verifica delle pendenze che sono presenti nelle scarpate ravaneto e della pendenza della viabilità esistente di accesso dalla parte bassa del bacino dell'Acqua bianca con accertamento dello stato dei luoghi mediante fotografie.

Come si può facilmente evincere anche dalla cartografia allegata al PABE morfologia QCB-1-1_AB_2K dalle curve di livello si ricava che le pendenze che sono presenti nelle scarpate, sia

pag. n. 23/30

quella posta nella parte superiore della galleria G2 che quella posta nella parte inferiore, superano il 70 %, ben oltre al 25 % che è richiamato nelle norme (NTA) norme tecniche di attuazione nella definizione delle pericolosità geologica **G3- PERICOLOSITA' GEOLOGICA ELEVATA** dove riporto testualmente la definizione: “aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%”.

Sempre le stesse norme tecniche di attuazione all'art. 34- DISCIPLINA DI FATTIBILITA'-NORME GENERALI al comma 3 recita”-la verifica della presenza di aree di instabilità, definendone i limiti ed estendendo la campagna di indagine fino al limite di interesse ritenuto necessario;

-la verifica della presenza di depositi detritici artificiali (ravaneti) o naturali interessati da fenomeni gravitati attivi o quiescenti;

quindi per quanto sopra riportato e per il fatto che la zona viabilità insistente sul ravaneto immediatamente prospiciente la galleria G 2 siano indicate nelle cartografie come **G3 b-r definita come pericolosità P3 (art. 13 norme PAI) devono necessariamente uniformarsi ed essere attuate tutte le relative prescrizioni e limitazioni che condizionano le attività in queste aree e precisamente quelle riportate nell'art. 35.2- fattibilità geologica condizionata (delle norme tecniche di attuazione (NTA) elaborato c) e precisamente quelle riportate nei commi f), g), h), i), l), n), p), q) ed in particolar modo il comma s) del predetto art. 35.2 che riporto testualmente :**

“per gli interventi di bonifica e risistemazione di depositi detritici artificiali (ravaneti), prevedere un preventivo studio geomorfologico per evidenziare le problematiche di dissesto e la successiva caratterizzazione del deposito sotto l'aspetto geometrico (spessori, definizione del substrato, etc.) e geotecnico (parametri di riferimento). La ricostruzione del corpo detritico deve essere effettuata attraverso indagini indirette con sismica a rifrazione/riflessione finalizzate alla ricostruzione del corpo detritico e del sottostante substrato, così da definirne anche gli spessori medi. Il loro numero (sezioni), non inferiore a due, deve essere definito in funzione della complessità del problema e delle problematiche evidenziate anche dal rilevamento geomorfologico. Lo studio deve comprendere anche le necessarie verifiche di stabilità del versante nella condizione ante e post intervento, considerando la presenza dei mezzi d'opera ed il contributo sismico, con riferimento alle NTC vigenti. In caso di necessità di elementi di stabilizzazione o contenimento quali muri in blocchi, gabbioni, etc. questi devono essere considerati nelle verifiche di stabilità del versante e devono essere autorizzati secondo la normativa vigente. Lo studio deve contenere le previsioni relative alla gestione delle acque ricadenti sull'area con indicazione delle modalità di raccolta e dei colatori naturali a cui queste devono essere destinate” **quanto sopra riportato non è stato minimamente preso in conto**

nel progetto di coltivazione della cava Zebrino 2 e 3 nonostante sia ben evidente lo stato dei luoghi che vado ad attestare con le fotografie che allego al presente ricorso e/o opposizione scattate in data 04-02-20 (**Foto n. 7-8**), scattate in data 17-02-20 (**foto n.9-10**) dove si possono notare i blocchi di marmo in pregiudizio proprio prospicienti a dove dovrebbe avvenire l'apertura della galleria G 2 peraltro anche attestato dalle foto allegate alla relazione presentata dalla Marmi

Minucciano alle pagina n. 68 foto n. 8 (**all. n.14**) e alla pagina n. 51 della relazione paesaggistica foto n. 12 che allego (**all. n.15**), dalle foto da me scattate si può notare come dei sassi e massi di marmo siano franati sul tracciato stradale (**foto n.11**), (scattata il 17-02-20) così come **vi siano una serie di blocchi sassi e materiale detritico in forte e precario pregiudizio lungo tutto il fronte delle scarpate che incombono sul tracciato stradale**, e sia peraltro del tutto imprevedibile le
pag. n. 24/30

quantità e le direzioni di un eventuale caduta dei materiali rocciosi, rendendo tutta la viabilità e l'accesso alla galleria G 2 così come le lavorazioni che **se autorizzate, per le condizioni sopra dette saranno in grave pregiudizio di sicurezza per mezzi cose e persone**.

f) Evidenzio anche il fatto che la galleria G 2 così come risulta posizionata nel progetto di coltivazione può essere soggetta ad allagamento

Vista la sporgenza ortogonale del ravaneto sovrastante alla galleria G2, e la strada che ha di fronte direttamente che ha una pendenza scendere di circa il 22 % in direzione della galleria stessa; tenendo conto che la strada per come è conformata, con banchina sulla parte a valle, va a creare un canale che raccoglie le precipitazioni del ravaneto ed il compluvio naturale sovrastante indirizzandole dentro l'apertura della galleria. vedi (**foto n. 12**) allegata che chiarisce quanto sopra detto e foto n. 22 del rendering fotografico a pag. n.79 della relazione paesaggistica (**all. n.16**)

In caso di precipitazioni che possono essere anche di carattere torrentizio visto la posizione idraulica dell'area con anche il passaggio proprio in quel punto del torrente acqua bianca, la galleria G2 proprio per la sua posizione sopra descritta può essere invasa dalle acque; tenendo conto anche del fatto che nel punto dove si progetta di aprirla la montagna fa naturalmente un'ansa agevolando anche sotto questo aspetto l'ingresso delle acque, mettendo in pregiudizio mezzi ed operari che in caso di precipitazioni temporalesche si potrebbero trovare all'interno, tanto più che la previsione che il progetto di coltivazione fa è quella di scendere di quota dall'imbocco con i possibili effetti di allagamento che questo può creare e può recare danno anche alla galleria Montecatini esistente che da quell'ingresso viene raggiunta. **per quanto sopra esposto, metto all'attenzione, in particolar modo all'autorità di bacino distrettuale Appennino Settentrionale competente e con parere vincolante in materia**, che la zona G3 b-r sono soggette a particolari limitazioni e nel piano della Marmi Minucciano non viene dettagliato e argomentato con elaborati e relazioni esaustive; e senza che sia stata richiesta nessuna verifica del bacino imbrifero e sotteso alle aree esterne di cava con stima dei flussi attesi per eventi meteorici importanti (T.R. 200 anni), come peraltro erano state richieste a suo tempo dall'autorità di Bacino Serchio alla limitrofa cava denominata Pungitopo dove, si può rintracciare che nell'autorizzazione, pubblicata sull'albo del comune di Minucciano, n. 1 del 02-09-2017, venivano fatte tutta una serie di verifiche e richieste, tra cui quella duecentennale e impartite un serie di prescrizioni molto puntuali e stringenti.

20) Altra contestazione che faccio alla richiesta dei autorizzazione della Marmi Minucciano è il fatto che il lavori in sotterraneo intervengano con un uscita per la sicurezza proprio nella ex **galleria Montecatini individuata dal PABE, AB P11 BENE VINCOLATO, (rete archeologica da recuperare)** con il loro progetto **oltre che intaccarne l'integrità non presentano nessun elaborato di dettaglio tecnico per salvaguardarne la stabilità**, addirittura le norme tecniche di attuazione dei piani di bacino del comune di Minucciano salvaguardano le strade e le vie di lizza storiche con una fascia integrale di rispetto addirittura di 10 metri per lato e in questo caso si **permette di intaccare** e modificare un bene vincolato come la galleria Montecatini espressamente indicata come tale nei piani con una nuova galleria ed un'altra di sicurezza che la intercetta e la trasforma nella parte più bassa **quanto espresso in questo punto n. 20 risulta essere in contrasto con le documentazioni dei piani approvati da parte del comune di Minucciano e precisamente:**

la conferenza dei servizi tenutasi in data 15-03-2019 che vi allego alla presente ricorso (**all. n.17**), al punto 1 dice testualmente:“**L’attività di escavazione, anche in sotterraneo, non deve interferire in alcun modo con i manufatti di cui sopra**” e cioè ai manufatti richiamati al punto 34 della scheda di bacino n.6 della cava Zebrino 2 e 3, e **tra questi manufatti vi è anche la galleria Montecatini, quindi è assolutamente chiaro e prescritto dei piani di bacino approvati che la soc. Marmi Minucciano non possa toccare in alcun modo la galleria Montecatini,** le indagini
pag. n. 25/30

fatte ad oggi per l’intervento specifico in oggetto non sono supportate da nessun rilievo deterministico, tantomeno da carotaggi estesi nella direzione della galleria Montecatini e ben che nella relazione a **pagina n. 24 si dica che prima della conferenza dei servizi sarebbe stato portato all’attenzione lo studio di dettaglio in questo punto**, niente in tal senso è stato prodotto, lasciando nell’incertezza che nella direzione della galleria Montecatini l’ammasso roccioso possa avere altre caratteristiche rispetto a quanto rilevato nei carotaggi prodotti nelle relazioni della soc. Marmi Minucciano e presentare fatturazioni e scorrimenti oltre che infiltrazioni di faglie acquifere, tali che un avanzamento delle lavorazioni nella galleria G2 possano portare a pregiudicare la stabilità dell’intera galleria Montecatini. Tanto più che non si prevede di interferire “solo” in un tratto ma addirittura di intercettarla ancora una seconda volta per farci un uscita di sicurezza nel tratto più a valle, creando anche interferenze con la cava Teso 2, e senza prevedere nessuna opera di messa in sicurezza del versante sovrastante dell’uscita più bassa che come si può notare dalle **(foto n. 13)** che allego ha subito anche recenti smontamenti e frane di materiali rocciosi.

Quanto sopra detto e il non aver approfondito nel progetto presentato dalla soc. Marmi Minucciano **risulta essere in contrasto (NTA) Norme Tecniche di Attuazione e precisamente con l’art.35.2 comma 2 relativo ai contenuti, gli studi e gli elaborati minimi di supporto lettere a), b), f), g), h),i)** , ricordo che **LA GALLERIA MONTECATINI essere BENE VINCOLATO** come espresso sia dalle norme tecniche di attuazione e dal verbale sopra richiamato ,contravvenendo anche il decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e le norme Tecniche di attuazione del Parco Alpi Apuane, così come dichiarato nel verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 15-03-2019(**all. n.17**)

21) Metto all’attenzione che le norme tecniche di attuazione (NTA) elaborato C del piano attuativo di bacino estrattivo dell’Acqua Bianca, all’art. 23 relativo alla costituzione di consorzi tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini riporto testualmente dice :“**al fine di garantire una più razionale sfruttamento della risorsa,un’omogeneità nel recupero ambientale e comunque quando ricorrano motivi di sicurezza**”

Evidenzio che nella scheda n. 6 approvata nei piani di bacino delle concessioni Zebrino 2 e 3 a pagina n.27 al punto 42 si enuncia : “ **La necessità di un coordinamento operativo nella coltivazione della porzione occidentale del giacimento a confine delle concessioni Zebrino2 e 3 e la limitrofa cava Teso**”

Il concetto sopra esposto è riportato ancora nella scheda n. 6 della concessione Zebrino 2 e 3 , al punto n. 43 dove di dice testualmente: “ **Al fine di una più razionale e sicura gestione dell’area a confine, che questa debba essere sviluppata in coordinamento tra i due concessionari, con particolare riferimento alla cava Teso**”.

Quindi quanto sopra riportato nei punti 42 e 43 della loro scheda n 6 di piano, rafforza il concetto che la soc. Marmi Minucciano debba necessariamente fare un piano coordinato sia con la cava Teso 2 ma anche con la cava Teso 1, però **concordandolo prima e non porre una situazione di fatto ARBITRATA E UNILATERALE**, stante il fatto che addirittura non solo arrivano con il loro piano di coltivazione, benché in sotterraneo, a confine con i miei terreni ma addirittura per le risultanze catastali che ho dettagliato nei punti del presente ricorso lo oltrepassano e le mie proprietà risultano sia interne alle concessioni Zebrino 3 oltre che essere interessate da strade e terreni che intercludono le loro aree di cava senza avere da parte mia nessun consenso o autorizzazione.”

PUNTO N. 6) PROSEGUO CON IL SEGUENTE PUNTO INSERITO NEL RICORSO GERARCHICO A VOI INVIATO PER PEC IN DATA 27 FEBBRAIO 2020 E I RELATIVI ALLEGATI A VOI INVIATI IL 28 FEBBRAIO 2020 , E RICHIAMO TUTTI GLI
pag. n. 26/30

ALLEGATI A QUEL MOMENTO TRASMESSI INVIATI, CHE INTENDO FACCIANO PARTE SOSTANZIALE ED INTEGRANTE DELLE PRESENTI OSSERVAZIONI, VISTO CHE SONO PER LO STATO DI FATTO , GIURIDICO E DEI LUOGHI SONO ANCORA VALIDE NELLA LORO SOSTANZA E PER I MOTIVI IN ESSI RICHIAMATI :

“22) il tecnico del comune di Minucciano responsabile del servizio cave geom. Ciuffardi Roberto, nelle spiegazioni che da al parco Alpi Apuane e a me con risposta prot. 351 del 18.01.2020 rispetto alla possibile caducazione delle concessioni Zebrino 2 e 3 che avevo contestato nelle osservazioni fatte in data 24-10-2019 rispondendo in questo modo :”per riattivare una cava prima dell’approvazione del PABE, un eventuale interessato poteva avvalersi dell’art. 10 dell’Allegato 5 del PIT-PPR, “riattivazione di cave per volumi non superiori al 30 % di quanto consentito nell’ultima autorizzazione”, ma come specificato dalla Regione Toscana, per autorizzazione doveva intendersi quella rilasciata ai sensi della L.R. del 3 novembre 1998 n. 78 e quindi, nel caso specifico della cava Zebrino 2 e 3, ciò non era possibile.”.

Rispetto a quanto risposto su questo punto da parte del tecnico geom. Ciuffardi ribadisco che : le cave Zebrino 2 e 3 secondo quello che è riportato anche nella scheda di piano n. 6 delle cave in oggetto, alla pagina 2 punto 7 che vi è **un autorizzazione delle predette cave con protocollo n. 1629 del 18-05-1981 proveniente da IMEG Viareggio, per prosecuzione attività estrattiva L.R. 36/80- bacino di Acqua Bianca, e l’art. 10 allegato 5 del PIT-PTR rendeva possibile riattivare la cava estraendo il 30 % dei volumi precedentemente autorizzati; lo stesso articolo niente specifica sul fatto che , per autorizzazione doveva intendersi quella rilasciata ai sensi della L.R. del 3 novembre 1998 n. 78, ma dice testualmente “ non superiore al 30 % del volume consentito dalla autorizzazione vigente alla data di approvazione del presente piano” e prosegue dicendo nel successivo comma a) “non superiori al 30 % di quanto consentito nell’ultima autorizzazione” senza niente rilevare che per autorizzazione doveva intendersi quella rilasciata ai sensi della L.R. del 3 novembre 1998 n. 78;** così come niente riporta in tal senso l’art. 239 bis della Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 che nel comma n. 2 dice “ trova applicazione la disciplina transitoria di cui all’allegato 5, comma 10” senza dare precisazioni o esclusioni, lo stesso art. 239 della predetta legge relativo alle variazioni

dei piani relativi alle attività estrattive, richiama sia la legge regionale del 30 aprile 1980 n. 36 sia la legge regionale del 3 novembre 1998 n. 78, senza dare nessuna esclusione.

Quindi per quanto sopra detto se il Tecnico del comune di Minucciano ha documentazione scritta e norme interpretative, del fatto che per la Regione Toscana, “per autorizzazione doveva intendersi quella rilasciata ai sensi della L.R. del 3 novembre 1998 n. 78 e quindi nel caso specifico della cava Zebrino 2 e 3, ciò non era possibile ” **le specifichi quali sono e me ne produca copia,** versandola anche negli atti del presente ricorso; in caso contrario **deve considerare caducate le concessioni delle cave Zebrino 2 e 3** perché la soc. Marmi Minucciano non ha esercitato l’attività estrattiva per più di 6 anni, e quindi **prima ai sensi LEGGE REGIONALE N. 78 del 03-11-1998 art. 18 comma 5 lettera d), e poi successivamente con l’entrata in vigore della Legge Regionale del 25 marzo del 2015 n. 35 per l’art. 21 comma c) devono ritenersi CADUCATE.”**

C H I E D O ULETRIORMENTE CON LE PRESENTI OSSERVAZIONI E CONTESTAZIONI AL COMUNE DI MINUCCIANO :

Ai sensi della L. 241/1990 art. 10 comma 1 lett. a) e art. 22 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di accesso ai documenti amministrativi, di prendere visione e avere copia, oltre che versarla da parte del comune di Minucciano in atti di istruttoria delle presenti osservazioni, dei seguenti documenti: **tutte le documentazioni relative al subentro della società**
pag. n. 27/30

Marmi Minucciano srl nei rapporti contrattuali di affitto delle cave Zebrino 2 e 3 al posto della soc. San Colombano Costruzioni spa, subentro autorizzato dalla giunta del comune di Minucciano con delibera n. 91 del 04-10-2014 ed in particolar modo richiedo copia delle documentazioni citate nella predetta delibera e precisamente, la data di quando è pervenuta al protocollo del comune di Minucciano e la copia dell'istanza presentata dalla soc. Marmi Minucciano srl di subentro nei rapporti contrattuali con il comune di Minucciano per la concessione delle cave Zebrino 2 e 3, oltre che richiedere copia e quando è pervenuta al protocollo del comune di Minucciano la dichiarazione di consenso da parte della soc. San Colombano Costruzioni spa ad autorizzare il subentro sopra citato. Chiedo copia della stima del geologo richiamata a pagina n.7 e le documentazioni relative alla richiesta di autorizzazione con protocollo n.3845 e 3846 in data 18-06-2014, richiedo anche copia degli atti relativi al determinazione n. 31 del 31-01-2017 ,relativa all'incremento del termine di scadenza della concessione delle cave Zebrino 2 e 3 alla ditta Marmi Minucciano srl, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 35 e il lo schema di convenzione sottoscritto compreso il piano economico finanziario ed il relativo protocollo di acquisizione e la data nella quale l'amministrazione comunale di Minucciano ha acquisito agli atti il predetto piano economico finanziario, e la copia dell' autorizzazione delle cave Zebrino con protocollo n. 1629 del 18-05-1981 proveniente da IMEG Viareggio, per prosecuzione attività estrattiva L.R. 36/80- bacino di Acqua Bianca , il tutto richiedo che mi sia consegnato, entro i termini previsti dall'art. L 241/1990 in modo che li possa avere disponibili per un eventuale ricorso al TAR o altra azione di fronte un tribunale al quale sia nel Mio legittimo diritto adire per salvaguardare i miei interessi.

RICHIEDO AL COMUNE DI MINUCCIANO

7) Di procedere con un rilievo tecnico georeferenziato delle aree in contestazione cava Zebrino 2/3, in contraddittorio con il comune di Minucciano (proprietario delle aree in concessione), al fine di individuare l'esatta localizzazione della dividente catastale tra la cava Zebrino 2/3 e le aree di esclusiva proprietà e disponibilità dello sottoscritto geom. Luca Pa ladini, individuate al mappale n° 2531 del foglio n°5, cava Teso 1 (in sigla D_AB-7-Teso1 A2019), mappali nn° 2546, 2550, 2551, 3721, 3722, 2572, 2573 del foglio n°5 e mappale n° 2570 del foglio n°5, cava Teso 2 (in sigla D_AB-8-Teso2 A2019).

COMUNICO e RIBADISCO

al Parco Regionale Alpi Apuane e al Comune di Minucciano, che la società Marmi Minucciano Srl **non ha titolo** a transitare sia con persone che con qualsiasi mezzo nei terreni in esclusiva disponibilità dello scrivente, per accedere al sito Cava zebrino 2 e 3, ne tantomeno ad effettuare opere sulle mie proprietà, e **diffida la predetta società DAL CONTINUARE ad utilizzarle.**

NEL MERITO

LE OSSERVAZIONI E CONTESTAZIONI CHE HO SOPRA ELENCATO E SCRITTO SONO DA RITENERE LEGITTIMI PRE LE RAGIONI MENSIONATE NEI PRECEDENTI PUNTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO E PER LE RAGIONI CHE NEL DETTAGLIO ANDRO' A PRECISARE :

Ritengo che nei miei confronti non siano stati sufficientemente tenuti in attenzione e considerazione i seguenti articoli della legge 241 del 1990, e che comunque le sopra scritte amministrazioni debbano prenderne atto e darne applicazione, e precisamente :

pag. n. 28/30

all'art 1 si dice : “ **L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge**” .

L'art. 2 al comma 2 scrive “ i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di 30 giorni.

L'art 3 recita comma 1 : “ **Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli di concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste nel comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.**

L'art. 3 al comma n. 4 del predetto art. 2 si dice “ in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”.

L'art. 6 della legge 241/1990 al comma 1 recita” **il responsabile del procedimento a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni e istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.**

L'art. 10 , comma b) dice che “**l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.**”

L'art. 10-bis scrive : “ nei procedimenti su istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Quindi per quanto citato negli articoli della legge 241/1990 e per quanto riportato nei punti del ricorso sopra scritti risulta chiaro che sia stato **leso il principio del legittimo affidamento** perché **l'amministrazione ha l'obbligo e il dovere di accertare gli illeciti anche ammettendo errori in cui è precedentemente incorsa.**

Il controllo dell'amministrazione è duplice, verifica circa la disponibilità del bene anche nei rapporti civilistici e controlla il progetto di coltivazione in tutti i suoi aspetti.

Per quanto argomentato nei punti delle osservazioni e contestazioni, vi è stata **una violazione dell'obbligo di adeguata istruttoria e motivazione** , con macroscopica **illogicità ed evidenti errori di fatto**, non valutando anche aspetti importanti, quali il rispetto alla pubblica incolumità e la sicurezza sia dei lavoratori ma anche delle persone che possono attraversare le aree in oggetto; **non tutelando a pieno sia l'interesse mio di privato per i diritti che Mi vengono lesi, ma anche quello pubblico, se si permette di attraversare delle aree in grave pregiudizio di stabilità.**

Nei punti sopra specificati emerge un **difetto di motivazione oltre che appunto di istruttoria con disparità di trattamento e travisamento dei fatti decisivi, sviamento, con eccesso di potere**, rispetto a quanto prescrive e norma l'art. 1, 2 e 3 della legge 241/1990.

Quanto sopra espresso trova anche riconoscimento da parte della corte costituzionale che con sentenza n. 310 del 05-11-2010 rileva che : **il comportamento da parte della pubblica amministrazione è sempre diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell'azione amministrativa e risulta radicato anche negli articoli 97 e 113 della costituzione, quale corollario dei principi di buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, e presupposto per consentire al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa la propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.**

Per quanto esposto e specificato nel ricorso sono stati lesi i miei legittimi interessi tutelati anche dal codice civile che con l'articolo 832 del codice civile afferma : **“Il proprietario ha il diritto**

pag. n. 29/30

godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabilito dall'ordinamento giuridico” contravvenendo anche al principio costituzionale all'art. n. 42 dove scrive: “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge”

RICHIEDO ED AUSPICO CHE CON LE PRESENTI OSSERVAZIONI E CONTESTAZIONI GLI ENTI PREPOSTI ATTUINO I PROVVEDIMENTI E LE DECISIONI DEL CASO , ED IN PARTICOLARE MODO, PER LE RAGIONI CHE HO SOPRA ESPOSTO, VALUTINO CON ATTENZIONE L'APERTURA DELLA GALLERIA G2, VALUTINO CON ATTENZIONE L'APERTURA DELL'USCITA DI SICUREZZA DELLA GALLERIA G 1 , SALVAGUARDINO LA VECCHIA GALLERIA MONTECATINI, E TENGANO IN CONSIDERAZIONE I LEGITTIMI DIRITTI CHE LUCA PALADINI HA RISPETTO ALLE SUE PROPRIETA' PRIVATE, COSI' COME QUELLI CHE SPETTANO ALLA soc. MARMI PREGIATI srl .

Faccio presente che ad oggi la soc. Marmi Minucciano non ha intrapreso ed iniziato nessuna opera che è prevista come compensazione ambientale nel piano che gli è stato approvato.

Auspico che gli enti preposti ai quali vengono trasmesse le presenti osservazioni e contestazioni, viste anche le fotografie e le documentazioni che ho allegato, rilevino elementi utili per verificare se sono state rispettate tutte le norme e leggi .

Il sottoscritto geom. Luca Paladini in proprio, così come socio unico e legale rappresentante della soc. Marmi Pregiati srl, si riserva di produrre motivi aggiuntivi ulteriori alle osservazioni e contestazioni a quelle qui dettagliate, anche a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell'amministrazioni citate, e dalla soc. Marmi Minucciano.

Richiedo in oltre che gli scritti delle amministrazioni, e della soc. Marmi Minucciano, vengano portati a conoscenza del sottoscritto geom. Luca Paladini con assegnazione di un congruo termine per poter replicare , tali documentazioni potranno essere inviate al mio indirizzo di posta elettronica certificata PEC : geom.lucapaladini@pec.it

Mi riservo di richiedere tutti i danni subiti e subendi, sia morali che materiali, per lucro cessante e danno emergente, e comunque tutti quelli che possono essere generati per quanto ho sopra esposto nelle presenti osservazioni e contestazioni, ed anche come indicato nei due ricorsi al TAR della Toscana, il primo depositato in data 19 giugno 2020 NRG 202000515 Sezione 2, ed il secondo effettuato nell'ottobre del 2020 per motivi aggiuntivi R. g. n. 515/2020, nei loro capitoli V della domanda risarcitoria, punti n. 5.1, 5.2, 5.3, che richiamo integralmente nel presente documento e intendo che ne facciano parte sostanziale, i predetti punti sono già a conoscenza Parco alpi Apuane, il comune di Minucciano, l'autorità di Bacino Appennino settentrionale, la Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Lucca Massa Carrara, e alla soc. Marmi Minucciano, ai quali sono stati notificati a suo tempo i due ricorsi al TAR della Toscana.

Distinti Saluti Gorfigliano 7 settembre 2022

FIRMA in proprio e come socio e amministratore unico della soc. Marmi Pregiati srl

geom. Luca Paladini

SEGUE LEGENDA DEGLI ALLEGATI

pag. n. 30/30

ALLEGATI :

- ALL. N. 1) – Planimetria catastale scala 1 a 2000 con evidenziate le proprietà del geom. Luca Paladini con inserite note esplicative**
- ALL. N. 2) – Foto del fronte Sud della cava Teso 2**
- ALL. N. 3) – Foto n. 4 della tavola n. 17 che la soc. Menegoni ha presentato al Parco Alpi Apuane nel Luglio del 2022**
- ALL. N. 4) – Foto n. 1 della tavola n. 17 che la soc. Menegoni ha presentato al Parco Alpi Apuane nel Luglio del 2022**
- ALL. N. 5) – Tavola C della soc. Marmi Minucciano con data nel frontespizio aprile 2022 del progetto di variante a volume zero, relativa al rilievo fotografico dei profili esistenti dai punti di intervisibilità e foto simulazioni dell’inserimento proposto**
- ALL. N. 6) – Foto del lato Sud della cava Teso 2 con note esplicative**
- ALL. N. 7) – Figura n. 8 estratto cartografia della franosità del P.A.I. Bacino Serchio presentata dalla soc. Marmi Minucciano nel progetto di variante a volume zero, oltre che la Figura n. 6 relativa alla pericolosità Sismica, e la figura n. 7 relativa alla pericolosità geologica e idraulica del P.A.B.E. Acquabianca**
- ALL. N. 8) – Foto scattata dalla strada del Cavatore , che conduce alle località Segheria di Gorfigliano**
- ALL. N. 9) – Figura n. 3 inserita dalla soc. Marmi Minucciano nella relazione a seguito di contributi istruttori richiesti da vari enti con data nel suo frontespizio Agosto 2022**
- ALL. N. 10) – Tavola n. 6 presentata dalla soc. Menegoni nel luglio 2022 relativa alla viabilità che conduce alla cava Teso 2**
- ALL. N. 11) – Foto scattata dalla scuola materna di Gorfigliano**
- ALL. N. 12) – Foto scattata dalla strada in località Gretamassa di Gorfigliano**
- ALL. N.13) - Planimetria esplicativa dei vincoli Rete Natura 2000 ZSC Monte Tambura e Monte Sella ed altre indicazioni illustrative**
- ALL. N. 14) – Planimetria relativa alle aree boscate**
- ALL. N. 15) - Planimetria del vincoli Rete Natura 2000, Zona ZSC Monte Tambura e Monte Sella Bacino Acquabianca**
- ALL. N.16) – Foto scattata il 20 aprile 2022, della rampa costruita dalla soc. Marmi Minucciano per raggiungere l’imbocco della Galleria G 3 prevista nel progetto di variante a volume zero.**
- ALL. N.17) - Foto scattata il 20 aprile 2022, della rampa costruita dalla soc. Marmi Minucciano per raggiungere l’imbocco della Galleria G 3 prevista nel progetto di variante a volume zero.**
- ALL. N.18) - Foto scattata il 24 agosto 2022, della rampa costruita dalla soc. Marmi Minucciano per raggiungere l’imbocco della Galleria G 3 prevista nel progetto di variante a volume zero.**
- ALL. N.19) - Foto scattata il 24 agosto 2022, della rampa costruita dalla soc. Marmi Minucciano per raggiungere l’imbocco della Galleria G 3 prevista nel progetto di variante a volume zero.**
- ALL. N.20) – Foto scattata il 24 agosto uscita pia alta in quota della vecchia galleria Montecatini**
- ALL. N.21) – Pagina dell’autorizzazione estrattiva n° 5 del 28 luglio 2020 rilasciata alla soc. Marmi Minucciano**
- ALL. N. 22) – Tavola n. 2 del progetto approvato alla soc. Marmi Minucciano**
- ALL. N.23) – Foto catena e blocchi posizionati nel piazzale dalla soc. Marmi Minucciano scattata il 24 agosto 2022**

ALL. N.24) - Foto catena e blocchi posizionati nel piazzale dalla soc. Marmi Minucciano scattata il 24 agosto 2022

ALL. N. 25) e 25/a – Contestazioni effettuate da Luca Paladini alla soc. Marmi Minucciano ed inviate da parte dell'avv. Pietro Fillionley per PEC nel novembre 2020

ALL. N. 26) e 26/a - Contestazioni effettuate da Luca Paladini alla soc. Marmi Minucciano ed inviate da parte dell'avv. Pietro Fillionley per PEC nel dicembre 2020

ALL. N. 27) – Planimetria esplicativa degli attraversamenti ed utilizzi impropri e non autorizzati dei terreni di proprietà di Luca Paladini, da parte della soc. Marmi Minucciano.

ALL. N. 28) – Figura 7 carta inquadramento vincoli di carattere idraulico con sovrapposto progetto di variante volume zero, prodotta come contributo istruttorio da parte della soc. Marmi Minucciano, riportante sul frontespizio agosto 2022

ALL. N. 29) – Figura 6 carta inquadramento vincoli di carattere idraulico con sovrapposto progetto vigente autorizzato, prodotta come contributo istruttorio da parte della soc. Marmi Minucciano, riportante sul frontespizio agosto 2022

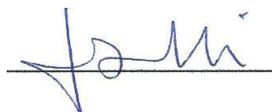
ALL. N. 30) – Foto con indicato il passaggio di tubo acquedotto che attraversa il terreno di proprietà Luca Paladini mappale 2551

ALL. N. 31) – Foto con indicato il passaggio di tubo acquedotto che attraversa il terreno di proprietà Luca Paladini mappale 2551

Gorfigliano 7 settembre 2022

FIRMA in proprio e come socio e amministratore unico della soc. Marmi Pregiati srl

geom. Luca Paladini

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luca Paladini', is written over a horizontal line.